



L'indicatore "Grado di copertura assicurativa delle PMI"

28 settembre 2012

Il presente studio è sottoposto a consultazione con il settore assicurativo.

Esso è stato elaborato da ANIA con un gruppo di lavoro di cui fa parte personale tecnico delle imprese di assicurazione, indicato dal Comitato di Coordinamento dell'Area "Altri rami danni".

Una volta ricevuti e analizzati i contributi che perverranno dalla consultazione, ANIA procederà alla stesura della versione finale dello studio da porre a disposizione di tutte le associate.

Si Ringraziano per il contributo alla realizzazione dello studio:

- ANIA: Roberto Manzato, Carlo Conforti, Gianni Giuli, Romina Ronchi, Silvia Salati, Carlo Savino

- ALLIANZ: Elisabetta Toso

- ASSICURAZIONI GENERALI: Paolo Corti, Giulia Straulino

- AXA ASSICURAZIONI: Luigi Salemi

- FONDIARIA SAI: Salvatore Petrozziono, Signoretto Marco

- GROUPAMA: Stefano Vincenti

- SARA ASSICURAZIONI: Adolfo Priori

- UNIPOL ASSICURAZIONI: Ilario Tamburini, Fabio Terraneo

- VITTORIA ASSICURAZIONI: Sandro Senaldi

- ZURICH INSURANCE: Massimo Fedeli

L'indicatore “Grado di copertura assicurativa delle PMI”

Introduzione	4
1. Indicatore “Grado di copertura assicurativa delle PMI”	7
2. Strumento di calcolo del grado di copertura assicurativa delle PMI.....	9
3. Metodologia di realizzazione	13
4. Fonti di incertezza e limitazioni dello strumento	19
Appendice	20
1. Le quote di riduzione del rischio assicurabile attribuite alle garanzie e distinte per macrocategorie di PMI	21
2. La check-list delle garanzie e sottogaranzie per macrocategorie di PMI	37
3. Analisi di confronto basata sui premi	51
4. Livello di grado di copertura assicurativa per principali caratteristiche.....	56
5. Definizione delle garanzie e sottogaranzie.....	65

È opinione diffusa che le piccole e medie imprese italiane siano, nel complesso, sottoassicurate e quindi vulnerabili, quantomeno rispetto ai rischi normalmente assicurabili. Come è noto, le garanzie assicurative disponibili per tali imprese sono assai numerose e variano a seconda del settore di attività e dei rischi a cui esse sono sottoposte. Da studi empirici emerge che le imprese più assicurate, in termini di numero di garanzie attivate e a parità di altri fattori, hanno un migliore accesso al credito, sia dal punto di vista del costo e delle condizioni del finanziamento, sia da quello del numero di istituti disposti a concederlo. È facilmente intuibile, tuttavia, che le diverse garanzie assicurative abbiano un'importanza relativa diversa, in termini di riduzione del rischio, a seconda della tipologia della garanzia e del settore di attività considerato.

Il presente studio cerca pertanto di dare, a nostra conoscenza per la prima volta, una indicazione quantitativa sul grado di copertura assicurativa di una piccola-media impresa, considerando le sue principali caratteristiche, ad esempio in termini di settore di attività, e le garanzie assicurative da essa attivate.

Lo studio, svolto da un gruppo di lavoro designato dal Comitato di coordinamento dell'Area "Altri rami danni" dell'ANIA, consiste in particolare nella costruzione di un indicatore denominato "grado di copertura assicurativa delle PMI" e di un semplice strumento messo a disposizione per il calcolo di tale indicatore.

Come spiegato in dettaglio nel presente documento, l'indicatore è stato costruito sulla base di "opinioni di esperti" raccolte da operatori del settore e di un successivo controllo di ragionevolezza anche sulla base dei prezzi indicativi medi delle garanzie assicurative considerate. Va detto, però, che l'indicatore rappresenta un primo contributo sull'argomento e non pretende di sostituire le valutazioni sull'adeguatezza e completezza di un piano assicurativo concreto,

che solo un'accurata analisi svolta da un consulente assicurativo possono fornire.

Lo studio, oltre all'indicatore sul grado di copertura delle imprese, fornisce anche una ricognizione delle garanzie o sottogaranzie assicurative attivabili a seconda della categoria cui l'impresa appartiene.

Infine, va aggiunto che l'indicatore è stato costruito in vista di una seconda fase del progetto, già programmata, che verrà svolta in collaborazione con una primaria società di informazione creditizia, tesa a dimostrare e quantificare la bontà predittiva dell'indicatore sulla probabilità di default delle imprese. È ragionevole attendersi infatti, ma va dimostrato, che l'indicatore "spieghi" la citata probabilità in maniera più efficace rispetto alla mera considerazione del numero di garanzie acquistate e sintetizzi altrettanto efficacemente, perdendo quindi poca informazione, la configurazione complessiva delle garanzie attivate. L'ambizione è quella, evidentemente, di fornire uno strumento utile al mondo del credito e delle società di informazione creditizia per la valutazione delle coperture assicurative delle imprese, anche al fine di supportare con sintesi e immediatezza la valutazione delle stesse coperture in termini di merito creditizio.

Nel primo capitolo *Principali caratteristiche dell'indicatore* viene descritto a grandi linee l'indicatore e le sue caratteristiche principali.

Nel secondo capitolo *Strumento di calcolo dell'indicatore* viene descritto ed illustrato il funzionamento e l'utilizzo dello strumento di calcolo dell'indicatore.

Nel terzo capitolo *Metodologia di realizzazione* dello studio si ripercorrono con maggior dettaglio le fasi di realizzazione dello studio che hanno portato alla definizione dell'indicatore e le diverse scelte compiute.

Nel quarto capitolo *Dati utilizzati, fonti di incertezza e limitazioni* si illustrano i limiti e l'incertezza intrinseci all'indicatore e allo strumento di calcolo dello stesso.

Nell'*Appendice* vengono riportate le tabelle dei dati (quota della riduzione del rischio assicurabile delle garanzie distinta per macrocategoria di PMI) sottostanti lo strumento di calcolo dell'indicatore, la check-list delle garanzie o sottogaranzie attivabili per ciascuna macrocategoria di PMI, un'analisi di confronto fra le quote attribuite alle garanzie ed il loro peso in termini di premio assicurativo, alcune statistiche descrittive dei dati a disposizione che evidenziano il livello di grado di copertura assicurativa delle PMI a seconda delle caratteristiche, ed infine la descrizione di massima di tutte le garanzie e sottogaranzie considerate.

1. Indicatore “Grado di copertura assicurativa delle PMI”

L'indicatore “Grado di copertura assicurativa delle PMI” è un indice associato ad una determinata configurazione di garanzie assicurative acquistate dall'impresa, ed assume un valore percentuale tra 0% a 100% in funzione del grado di completezza o meno della copertura assicurativa dell'azienda, rappresentando in altre parole la capacità di riduzione della volatilità del risultato economico, attribuibile ai rischi assicurabili, alla quale la PMI è esposta. Pertanto, se ad esempio l'indicatore, in presenza di un certa configurazione di garanzie acquistate, assume un valore pari al 75%, significa che tre quarti dell'incertezza dovuta ad eventi avversi in grado di essere coperti da garanzie assicurative è stata trasferita all'assicuratore.

Tra i rischi assicurabili sono escluse le coperture del ramo credito in quanto esse dipendono dal concreto merito creditizio del portafoglio clienti dell'azienda considerata e non si prestano pertanto a generalizzazioni.

Il rischio legato alla presenza di un key-man, cioè di una persona che per particolari circostanze è fondamentale per i risultati dell'impresa, è considerato come opzionale, ossia può essere ricompreso nell'indicatore nel caso in cui l'utilizzatore dello strumento di calcolo decida di prenderlo in considerazione, quantificandone l'incidenza entro limiti prefissati. Tale impostazione è stata decisa perché anche questa fattispecie non si presta a generalizzazioni.

L'indicatore considera ed è differenziato per:

- 20 garanzie assicurative attivabili (non tutte disponibili per ogni tipologia di PMI);
- 30 combinazioni di settore/ sottosectore di attività della PMI;
- 2 classi dimensionali (da 1 a 5 addetti o da 6 a 250 addetti).

Come è noto, ogni garanzia presenta numerose sottogaranzie attivabili. Per semplicità, nel calcolo dell'indicatore le sottogaranzie non sono considerate, ma lo strumento di calcolo fornisce comunque una check-list delle sottogaranzie di potenziale interesse per ciascuna garanzia e categoria di impresa considerata. L'indicatore, pertanto, assume implicitamente che l'impresa abbia acquistato per una determinata garanzia quelle sottogaranzie che risultano adeguate alle proprie caratteristiche.

Inoltre, sempre per semplicità, non sono state considerate personalizzabili somme assicurate, massimali, franchigie e scoperti, basando quindi il calcolo su livelli medi di mercato.


2. Strumento di calcolo del grado di copertura assicurativa delle PMI

Lo strumento di calcolo dell'indicatore consiste in un semplice foglio elettronico ed è dunque aperto ad interventi di modifica o di aggiornamento delle informazioni sottostanti, qualora l'utente lo voglia personalizzare o voglia variare alcune ipotesi di default.

La Figura 1 riporta l'immagine della schermata iniziale dello strumento.

L'utente, inizialmente, deve selezionare le informazioni relative alla tipologia di PMI considerata utilizzando dei semplici menù a tendina. Il settore di attività presenta 7 opzioni (Commercio, alberghi e ristoranti; Turismo; Trasporti; Edilizia; Manifattura; Agricoltura; Altri servizi).

Figura 1: Schermata iniziale



ANIA - Grado di copertura assicurativa PMI

Settore attività: Trasporti
Sotto attività: Trasporto terrestre
Numero addetti: 1-5

Visualizza check list garanzie e sotto garanzie

Garanzie	
Incendio base	<input type="checkbox"/>
Incendio copertura estesa*	<input type="checkbox"/>
RCT/ RCO	<input type="checkbox"/>
Furto	<input type="checkbox"/>
Danni indiretti	<input type="checkbox"/>
Elettronica	<input type="checkbox"/>
Tutela Legale	<input type="checkbox"/>
Rischi merci trasportate	<input type="checkbox"/>
RC Vettore	<input type="checkbox"/>

Presenza Key Man Sì No
Percentuale rischio dipendente da Key Man 0%
Assicurazione Key Man (TCM, DD, ecc...)

Totale 0,0%
Livello copertura (0 - 4) 0

(*) La copertura incendio si intende estesa se include la copertura di almeno 2 dei seguenti rischi assicurabili: eventi atmosferici, sociopolitici, terrorismo, terremoto, alluvioni, sovraccarico neve


ATTENZIONE
Lo strumento non considera l'assicurazione del credito in quanto il relativo rischio dipende dal merito creditizio del portafoglio clienti specifico dell'azienda concretamente considerata. Lo strumento presenta pertanto un grado di copertura dei cosiddetti "rischi puri assicurabili" escludendo quindi il rischio di credito, quelli finanziari e di prezzo e quelli imprenditoriali.

Successivamente, in base al settore di attività selezionato, l'utente dovrà individuare la sottoattività di appartenenza della PMI, diversificata per ciascuna delle 7 attività considerate. Ad esempio, nel caso del settore Trasporti le sottoattività considerate sono le seguenti: Trasporto terrestre; Trasporto marittimo; Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; Servizi postali e attività di corriere.

Infine, l'ultima informazione da selezionare è la classe di numero di addetti scegliendola tra due classi (da 1 a 5 addetti; da 6 a 250 addetti).

Appena inserite le informazioni appena descritte, lo strumento individua l'elenco di tutte le garanzie che coprono i rischi assicurabili per la PMI in questione (si veda la figura 2). L'utente, a questo punto, potrà selezionare le garanzie effettivamente sottoscritte dall'impresa in questione. La selezione permette di visualizzare per singola garanzia sottoscritta, e per l'insieme delle garanzie sottoscritte, la quota percentuale di riduzione del rischio.

Figura 2: Selezione garanzie e calcolo indicatore

Garanzie		
Incendio base	<input checked="" type="checkbox"/>	11,5%
Incendio copertura estesa*	<input checked="" type="checkbox"/>	4,9%
RCT/ RCO	<input checked="" type="checkbox"/>	
Furto	<input checked="" type="checkbox"/>	7,5%
Danni indiretti	<input checked="" type="checkbox"/>	3,9%
Elettronica	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tutela Legale	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rischi merci trasportate	<input checked="" type="checkbox"/>	23,1%
RC Vettore	<input checked="" type="checkbox"/>	24,6%
Presenza Key Man	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Percentuale rischio dipendente da Key Man	<input type="text" value="0%"/>	
Assicurazione Key Man (TCM, DD, ecc...)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totale		75,6%
Livello copertura		

(*) La copertura incendio si intende estesa se include la copertura di almeno 2 dei seguenti rischi assicurabili: eventi atmosferici, sociopolitici, terrorismo, terremoto, alluvioni, sovraccarico neve

Se l'utente volesse considerare la presenza di un key-man dovrà selezionare l'apposito indice di presenza (si veda la figura 2) e successivamente inserire la propria stima della quota di volatilità del risultato economico dell'impresa attribuibile alla perdita permanente o temporanea del key-man (la scelta della quota è selezionabile da un menù a tendina ed è variabile da 0 a 25%, con passo 5%). In questo caso, l'utente può selezionare la presenza di una copertura assicurativa key-man (in genere temporanea caso morte, invalidità totale e permanente malattie gravi, con l'impresa beneficiaria della prestazione della copertura).

La percentuale totale (si veda la percentuale in calce alla figura 2) esprime il valore dell'indicatore: più il valore sarà vicino a 100%, più sarà elevato il grado

di copertura assicurativa che quindi riduce la volatilità del risultato economico attribuibile al totale dei rischi assicurabili.

La stima dell'indicatore assume che per ogni garanzia effettivamente sottoscritta siano attivate le più rilevanti sottogaranzie afferenti allo specifico settore di appartenenza che generalmente vengono scelte dall'impresa assicurata. Lo strumento permette comunque di controllare se tale assunzione corrisponde al caso specifico visualizzando una check-list delle sottogaranzie di interesse, cliccando il tasto "Visualizza garanzia e sottogaranzie" che rimanda ad una nuova schermata (si veda la figura 3).

Figura 3: Check list garanzie/ sottogaranzie

Check list sotto garanzie di interesse	
INCENDIO - garanzia base (rischi nominati)	
<input type="checkbox"/>	Acqua condotta
<input type="checkbox"/>	Fenomeni Elettrici su Apparecchiature Elettroniche
<input type="checkbox"/>	Fragili
<input type="checkbox"/>	Incendio - copertura base Ufficio (rischi nominati)
<input type="checkbox"/>	Ricorso Terzi
<input type="checkbox"/>	Spese di Demolizione e Sgombero
<input type="checkbox"/>	Spese di Ricerca Guasti da Acqua Condotta
INCENDIO - estensione	
<input type="checkbox"/>	Fenomeni Atmosferici (escluso Fragili)
<input type="checkbox"/>	Sociopolitici/Atti Dolosi
<input type="checkbox"/>	Sovraccarico neve
<input type="checkbox"/>	Terrorismo
FURTO	
<input type="checkbox"/>	Furto - garanzia base copertura Ufficio
DANNI INDIRETTI	
<input type="checkbox"/>	Indennità aggiuntiva/ Maggiori Spese /Margine Contribuzione
RCT/ RCO garanzia base	
<input type="checkbox"/>	Committenza auto
<input type="checkbox"/>	Cose in consegna
<input type="checkbox"/>	Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
<input type="checkbox"/>	Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta

3. Metodologia di realizzazione

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei passaggi dello studio e delle varie decisioni, con le relative motivazioni, prese nei vari passi che hanno portato alla realizzazione del prodotto finito.

3.1 Individuazione del prodotto finito e definizione delle macrocategorie di PMI

Come primo passo è stato individuato uno schema di indicatore che consistesse nell'attribuzione, ad una data configurazione di garanzie assicurative acquistate, di una percentuale in grado di sintetizzare il grado di copertura dei rischi assicurabili. È subito parso evidente che l'universo delle garanzie e le varie percentuali associate sarebbero state differenti per diverse categorie di imprese.

Sono quindi stati valutati diversi approcci per la realizzazione dello schema, fino a giungere alla conclusione che l'approccio più promettente fosse quello di stimare la quota di riduzione del rischio assicurabile da attribuire ad ogni singola garanzia tramite valutazioni quantitative soggettive (dunque expert opinion indipendenti dei partecipanti al Gruppo di lavoro e di altri esperti del settore, basate sulla loro esperienza e sui dati a loro disposizione). Tale approccio è stato preferito a quello di attribuire ad ogni garanzia una quota derivante dal rapporto fra il premio standardizzato relativo alla garanzia e il premio complessivo per l'acquisto di tutte le garanzie considerate. Infatti, si è convenuto che tale secondo approccio non fosse adatto a stimare correttamente il contributo di riduzione del rischio assicurabile derivante dall'acquisto di una particolare garanzia (si veda il box "Limitazioni dell'approccio basato sui premi").

LIMITAZIONI APPROCCIO BASATO SUI PREMI

Il premio assicurativo difficilmente può essere considerato un indicatore corretto del grado di rischio coperto, poiché la sua entità tiene conto in larga parte della speranza matematica (media) della distribuzione di danno e non della sua volatilità (varianza) dal punto di vista dell'assicurato. Per chiarire il concetto appena espresso si riporta un esempio numerico:

GARANZIE	Tutela legale	RC professionale
Premio	2.000 €	1.500 €
Danno max con prob. pari al 99,5%	15.000 €	100.000 €

Un approccio basato sui premi assocerebbe un peso maggiore alla copertura assicurativa "Tutela legale" (frequenza alta, costo medio basso, varianza bassa per l'assicurato): in realtà dal punto di vista della capacità della garanzia di copertura della volatilità del risultato economico, dunque del capitale necessario per l'assicurato per far fronte al rischio, pesa notevolmente di più la garanzia "RC professionale" (frequenza bassa, costo medio alto, varianza alta per l'assicurato).

Individuato l'approccio da adottare per la stima dell'indicatore, il Gruppo di lavoro ha definito i parametri tramite i quali ripartire l'universo delle PMI. La scelta è ricaduta sui parametri più rilevanti dal punto di vista della diversità dei rischi assicurabili. In totale le macrocategorie di PMI adottate sono 60, date dalla combinazione dei seguenti fattori:

- 7 settori di attività (Commercio, alberghi e ristoranti; Turismo; Trasporti; Edilizia; Manifattura; Agricoltura; Altri servizi). Ciascun settore di attività è distinto da sottoattività, come da classificazione ATECO 2007 adottata da ISTAT, per un totale di 30 sottoattività.
- 2 classi di numero di addetti (1-5; 6-250).

Nella fase di individuazione dei fattori da considerare è emerso che una più dettagliata partizione del numero di addetti in più classi non avrebbe contribuito ad un maggiore raffinatezza della stima del grado di copertura

assicurativa (oltre a considerare il fatto che quasi il 90% delle PMI assicurate presenta meno di 10 addetti).

3.2 Individuazione delle garanzie e sottogaranzie per ciascuna macrocategoria di PMI

Una volta identificate le 60 macrocategorie di PMI, è stato chiesto ai partecipanti al Gruppo di lavoro di individuare l'elenco di tutte le garanzie d'interesse che costituiscono l'universo dei rischi assicurabili (ovvero quelli per cui esiste una copertura sul mercato) distinto per ciascuna macrocategoria. L'aggregazione di quanto pervenuto dai singoli partecipanti del Gruppo di lavoro ha permesso di definire l'elenco delle garanzie d'interesse, ripartito in garanzie base (distinte per ciascun settore di attività, ma comuni a tutte le sottoattività dello stesso) e sottogaranzie (ovvero quelle garanzie aggiuntive ad una garanzia base distinte anche per la sottoattività di appartenenza della PMI).

Dal momento che non è possibile attribuire in via generale alle coperture del ramo "credito" una quota corrispondente alla sua capacità di riduzione del rischio assicurabile totale, poiché tale attribuzione è strettamente collegata al merito creditizio dello specifico portafoglio clienti delle PMI (si veda di seguito il box dedicato all'assicurazione del credito), il Gruppo di lavoro ha deciso di non includere nell'elenco delle garanzie l'assicurazione del credito, ma di prevedere un "alert" nello strumento di calcolo dell'indicatore che illustri le motivazioni di tale scelta.

Nell'Appendice del presente documento, all'interno della sezione "La check-list delle garanzie e sottogaranzie per macrocategoria di PMI" è riportato l'elenco dettagliato delle garanzie e sottogaranzie considerate, distinte per sottoattività della PMI, dal quale emerge che le garanzie comuni a tutti i settori di attività sono Incendio, Furto, Danni indiretti, RCT/ RCO ed Elettronica (quest'ultima ad eccezione del settore di attività edilizia). Ovviamente, altri settori di attività

presentano garanzie specifiche come, per esempio, l'edilizia con le garanzie: CAR/ EAR, Attrezzature cantiere, Decennale postuma, e Rimpiazzo posa in opera (RPO).

ASSICURAZIONE DEL CREDITO

In Italia l'assicurazione del credito è poco diffusa rispetto ad altri paesi industrializzati, nonostante la struttura produttiva del nostro Paese sia costituita in larga misura da piccole e medie imprese. Con la stipula di una polizza di assicurazione di questa tipologia il contraente/assicurato (che ha fornito beni o servizi a terzi ed è quindi creditore del loro controvalore), nel proprio interesse, si protegge dal rischio di mancato pagamento dei beni/servizi prestati nei confronti dei propri clienti/buyer/debitori. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, o di forte ritardo nel pagamento, la compagnia di assicurazione eroga al contraente la somma prevista a titolo di indennizzo. Generalmente, il contratto deve essere riferito a tutti i debitori del contraente (principio di globalità) o, almeno, a gruppi omogenei di essi (per esempio, per tipi di prodotti) e prevede una quota di scoperto obbligatorio (percentuale della somma prevista a titolo di indennizzo) a carico del contraente (alea imprenditoriale), in relazione al diverso tipo di garanzie prestate. Nella prassi operativa le compagnie, prima di stipulare tali coperture, raccolgono informazioni e analizzano il portafoglio clienti degli assicurati e assegnano a ciascun cliente/buyer/debitore del contraente o gruppo di buyer un certo affidamento, che rappresenta il fatturato massimo assicurabile su quel buyer. L'assicuratore del credito oltre alla copertura assicurativa in generale offre ai propri assicurati altri servizi per esempio di informazione creditizia e di recupero crediti.

3.3 Determinazione delle quote di riduzione del rischio da attribuire alle garanzie

Dopo aver valutato diverse ipotesi si è deciso, viste le rilevanti dimensioni del problema in termini di numero di garanzie e tipologie di PMI, di quantificare in termini percentuali la capacità di riduzione del rischio assicurabile per le sole garanzie base, e in aggiunta fornire una check-list delle sottogaranzie specifiche per la macrocategoria di appartenenza. Tale impostazione è stata preferita sia all'ipotesi più complessa, ovvero di prevedere una quantificazione

del grado di copertura assicurativa anche sulla base delle sottogaranzie (soluzione che avrebbe permesso una misurazione puntuale, ma di complessa realizzazione), sia all'ipotesi più semplificata, ovvero senza tenere conto delle sottogaranzie (soluzione che avrebbe fornito una misurazione approssimata non compensata dalla possibilità di verificare i rischi e le coperture effettivamente sottoscritte rispetto ai rischi assicurabili). Solo per la garanzia incendio (presente in tutti i settori di attività), per avere una stima più attendibile è emersa la necessità di prevedere una distinzione della quota di riduzione del rischio assicurabile a seconda che la garanzia sia limitata a quella "base" o preveda un'estensione definita "incendio copertura estesa" (ove cioè siano presenti almeno 2 dei seguenti rischi assicurabili: eventi atmosferici, sociopolitici, terrorismo, terremoto, alluvioni, sovraccarico neve). Ovviamente la presenza della garanzia "incendio copertura estesa" implica necessariamente la presenza della garanzia "incendio copertura base".

Successivamente si è proceduto richiedendo agli esperti consultati di stimare in base alla loro esperienza e ai dati aziendali la capacità di riduzione del rischio assicurabile totale (posto convenzionalmente pari a 100) per ciascuna garanzia (ipotizzando una copertura "standard" in termini di somme assicurate, franchigie, limiti e scoperti), distinguendo tale stima per ciascuna macrocategoria di PMI. Per ampliare la significatività statistica, alcuni partecipanti al Gruppo di lavoro hanno trasmesso più rilevazioni compilate individualmente da differenti esperti operanti per la stessa compagnia rappresentata. Successivamente si è proceduto al calcolo della media aritmetica delle stime ottenute per ogni singola garanzia, e i valori medi sono stati poi riproporzionati in modo che il totale per ciascuna macrocategoria fosse pari a 100%.

Come ultimo passo, il Gruppo di lavoro ha effettuato un processo di validazione dei risultati finali, soffermandosi in particolar modo sulla definizione di alcuni casi di una certa rilevanza (media aritmetica del peso rilevato >15%) che presentavano difformità di giudizi fra i vari esperti

interpellati (coefficiente di variazione > 50%). Per finire, le quote sono state validate ponendole a confronto con il peso corrispondente in termini di premio (ved. Appendice 3).

3.4 La garanzia key-man

Da confronti con esperti di coperture assicurative per PMI, è emerso che tra le principali cause possibili di difficoltà economica di una piccola-media impresa vi sono eventi che impediscono al key-man lo svolgimento dell'attività. In tal caso, l'azienda deve poter contare su risorse economiche per le immediate necessità, quali i costi dovuti alla ricerca e sostituzione del key-man o per rimanere solvibile nel momento di transizione. Assume quindi rilevanza la copertura assicurativa key-man, la quale prevede come beneficiaria la PMI in caso di decesso, malattia grave o invalidità totale e permanente dell'uomo chiave. La considerazione di tale garanzia all'interno dello strumento di calcolo dell'indicatore ha comportato una trattazione ad hoc perché non tutte le PMI hanno un uomo chiave e si è ritenuto inopportuno prevedere in modo generalizzato una riduzione del rischio attribuibile alla garanzia key-man.

Si è pertanto stabilito di integrare la garanzia key-man nello strumento di calcolo su base opzionale: qualora l'utente indichi la presenza di un key-man, dovrà anche attribuire manualmente la quota di "capitale a rischio" legata al key-man, selezionando una percentuale da 0 a 25% con passo 5%. Di conseguenza, qualora sia presente la garanzia "key-man" si presuppone l'inesistenza di tale rischio e dunque il grado di copertura assicurativa sarà pari al caso in cui non è presente la figura del key-man. Al contrario, se nella PMI è presente la figura del key-man, ma non ha la relativa copertura assicurativa, le quote percentuali attribuite alle altre garanzie vengono automaticamente riproporzionate dallo strumento di calcolo, in modo tale che il rischio totale rimanga pari a 100%.

4. Fonti di incertezza e limitazioni dello strumento

La valutazione statisticamente precisa del grado di copertura assicurativa di una PMI richiederebbe la conoscenza di dati che permettano di stimare le distribuzioni di probabilità dei danni congiunte per i vari rischi assicurabili. Tali dati non sono disponibili. Pertanto si è deciso di procedere con delle expert opinion e calcolarne delle medie. Sulle valutazioni sono anche stati effettuati dei controlli di ragionevolezza dei risultati.

Il processo di stima è basato, quindi, su un insieme di valutazioni soggettive ed è pertanto esposto a fonti di incertezza che suggeriscono di considerare lo strumento come un primo contributo per affrontare la problematica della valutazione sintetica del grado di copertura assicurativa di un'impresa.

Altra limitazione dello strumento di cui è importante tener conto e che contribuisce ad incrementare il livello di incertezza, è l'ipotesi sottostante che le garanzie siano sottoscritte in base a livelli medi standardizzati per quanto riguarda i limiti d'indennizzo (franchigie, massimali e scoperti).

Lo strumento, pertanto, come già affermato non può essere considerato come sostitutivo dell'analisi e delle raccomandazioni di un attento processo valutativo svolto da un consulente assicurativo su situazioni concrete.

1. Le quote di riduzione del rischio assicurabile attribuite alle garanzie e distinte per macrocategorie di PMI

Settore di attività: **COMMERCIO, ALBERGHI E RISTORANTI**

Tabella 1: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Commercio all'ingrosso e al dettaglio*

Garanzie assicurative di interesse		Quota di riduzione	
		Numero addetti	
		1-5	6-250
1	Incendio base	25	25
1.1	Incendio cop. estesa	11	12
2	RCT/ RCO	21	20
3	Furto	13	14
4	Danni indiretti	11	10
5	Elettronica	5	4
6	Cristalli/ vetri	4	4
7	Tutela legale	5	5
9	Guasti macchine	1	2
14	Cop. Fotov./ biomasse	1	2
15	Informatica	1	2
TOTALE		100	100

Tabella 2: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Riparazione di autoveicoli e motocicli*

Garanzie assicurative di interesse		Quota di riduzione	
		Numero addetti	
		1-5	6-250
1	Incendio base	23	23
1.1	Incendio cop. estesa	10	11
2	RCT/ RCO	28	27
3	Furto	12	13
4	Danni indiretti	10	9
5	Elettronica	8	8
6	Cristalli/ vetri	2	2
7	Tutela legale	5	4
9	Guasti macchine	1	2
14	Cop. Fotov./ biomasse	1	2
15	Informatica	0	0
TOTALE (rischio assic. rid.)		100	100

Tabella 3: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Attività di servizi di alloggio (alberghi, campeggi)*

Garanzie assicurative di interesse		Quota di riduzione	
		Numero addetti	
		1-5	6-250
1	Incendio base	23	23
1.1	Incendio cop. estesa	11	12
2	RCT/ RCO	26	26
3	Furto	9	11
4	Danni indiretti	11	10
5	Elettronica	5	5
6	Cristalli/ vetri	4	4
7	Tutela legale	5	5
9	Guasti macchine	2	2
14	Cop. Fotov./ biomasse	3	2
15	Informatica	0	0
TOTALE (rischio assic. rid.)		100	100

Tabella 4: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar e altri esercizi simili senza cucina)*

Garanzie assicurative di interesse		Quota di riduzione	
		Numero addetti	
		1-5	6-250
1	Incendio base	26	26
1.1	Incendio cop. estesa	11	12
2	RCT/ RCO	28	27
3	Furto	9	10
4	Danni indiretti	12	11
5	Elettronica	5	5
6	Cristalli/ vetri	5	5
7	Tutela legale	5	5
9	Guasti macchine	0	0
14	Cop. Fotov./ biomasse	0	0
15	Informatica	0	0
TOTALE (rischio assic. rid.)		100	100

Settore di attività: **TURISMO**

Tabella 5: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Attività delle agenzie di viaggio*

Garanzie assicurative di interesse		Quota di riduzione	
		Numero addetti	
		1-5	6-250
1	Incendio	16	17
1.1	Incendio cop. estesa	6	6
2	RCT/ RCO	15	15
3	Furto	7	8
4	Danni indiretti	8	8
5	Elettronica	11	11
7	Tutela legale	7	7
8	RC professionale	26	26
15	Informatica	3	3
TOTALE (rischio assic. rid.)		100	100

Tabella 6: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Attività dei tour operator*

Garanzie assicurative di interesse		Quota di riduzione	
		Numero addetti	
		1-5	6-250
1	Incendio	15	15
1.1	Incendio cop. estesa	6	7
2	RCT/ RCO	15	15
3	Furto	7	7
4	Danni indiretti	7	7
5	Elettronica	11	11
7	Tutela legale	7	7
8	RC professionale	26	26
15	Informatica	5	4
TOTALE (rischio assic. rid.)		100	100

Settore di attività: **TRASPORTI**

Tabella 7: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Trasporto terrestre*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	12	12
1.1 Incendio cop. estesa	5	5
2 RCT/ RCO	16	16
3 Furto	8	8
4 Danni indiretti	4	4
5 Elettronica	3	3
7 Tutela legale	5	5
14 Cop. Fotov./ biomase	0	0
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	23	23
17 RCV	25	24
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 8: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Trasporto marittimo*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	11	11
1.1 Incendio cop. estesa	5	6
2 RCT/ RCO	15	15
3 Furto	8	8
4 Danni indiretti	5	5
5 Elettronica	4	4
7 Tutela legale	5	5
14 Cop. Fotov./ biomase	0	0
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	22	23
17 RCV	24	24
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 9: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Trasporto aereo*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	11	11
1.1 Incendio cop. estesa	5	6
2 RCT/ RCO	15	15
3 Furto	7	8
4 Danni indiretti	5	5
5 Elettronica	4	4
7 Tutela legale	5	5
14 Cop. Fotov./ biomase	0	0
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	23	23
17 RCV	24	24
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 10: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	21	21
1.1 Incendio cop. estesa	11	11
2 RCT/ RCO	22	21
3 Furto	15	15
4 Danni indiretti	9	10
5 Elettronica	6	6
7 Tutela legale	4	4
14 Cop. Fotov./ biomase	1	1
15 Informatica	1	1
16 Rischi merci trasportate	6	5
17 RCV	4	4
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 11: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottotattività *Servizi postali e attività di corriere*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	13	13
1.1 Incendio cop. estesa	8	8
2 RCT/ RCO	15	15
3 Furto	9	9
4 Danni indiretti	6	6
5 Elettronica	4	4
7 Tutela legale	5	5
14 Cop. Fotov./ biomase	0	0
15 Informatica	1	1
16 Rischi merci trasportate	20	20
17 RCV	20	19
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Settore di attività: **EDILIZIA**

Tabella 12: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Costruzione di edifici residenziali e non residenziali*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	9	10
1.1 Incendio cop. estesa	4	4
2 RCT/ RCO	25	25
3 Furto	7	7
4 Danni indiretti	8	6
9 Guasto macchine	3	3
10 CAR/EAR	16	17
11 Attrez. cantiere	11	11
12 Dec. postuma	16	17
13 RPO	1	1
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 13: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Ingegneria civile (strade, ferrovie e altre opere pubbliche)*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	17	17
1.1 Incendio cop. estesa	6	6
2 RCT/ RCO	25	25
3 Furto	9	9
4 Danni indiretti	3	3
9 Guasto macchine	2	2
10 CAR/EAR	18	18
11 Attrez. cantiere	9	9
12 Dec. postuma	12	12
13 RPO	1	1
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 14: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Lavori di costruzione specializzati (demolizione, installazione impianti elettrici, ecc.)*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	9	9
1.1 Incendio cop. estesa	5	5
2 RCT/ RCO	24	24
3 Furto	6	6
4 Danni indiretti	8	6
9 Guasto macchine	4	5
10 CAR/EAR	15	16
11 Attrez. cantiere	11	10
12 Dec. postuma	18	18
13 RPO	0	1
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Settore di attività: **MANIFATTURA**

Tabella 15: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Industrie alimentari*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	19	19
1.1 Incendio cop. estesa	10	12
2 RCT/ RCO	17	18
3 Furto	8	8
4 Danni indiretti	11	11
5 Elettronica	5	5
7 Tutela legale	4	4
9 Guasti macchine	6	5
14 Cop. Fotov./ biomasse	2	2
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	4	3
18 RC Prodotti	14	13
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 16: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Tabacco*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	20	20
1.1 Incendio cop. estesa	11	12
2 RCT/ RCO	18	18
3 Furto	11	11
4 Danni indiretti	10	10
5 Elettronica	5	5
7 Tutela legale	5	4
9 Guasti macchine	6	5
14 Cop. Fotov./ biomasse	2	1
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	3	3
18 RC Prodotti	9	10
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 17: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Industrie tessili*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	22	22
1.1 Incendio cop. estesa	11	12
2 RCT/ RCO	19	20
3 Furto	9	9
4 Danni indiretti	12	12
5 Elettronica	5	5
7 Tutela legale	4	4
9 Guasti macchine	5	5
14 Cop. Fotov./ biomasse	2	1
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	4	3
18 RC Prodotti	7	7
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 18: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Industria del legno*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	24	23
1.1 Incendio cop. estesa	12	13
2 RCT/ RCO	19	20
3 Furto	7	8
4 Danni indiretti	11	11
5 Elettronica	5	5
7 Tutela legale	4	4
9 Guasti macchine	6	5
14 Cop. Fotov./ biomasse	2	1
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	4	3
18 RC Prodotti	7	6
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 19: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Fabbricazione di prodotti chimici o farmaceutici*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	19	21
1.1 Incendio cop. estesa	10	9
2 RCT/ RCO	19	17
3 Furto	8	12
4 Danni indiretti	10	12
5 Elettronica	5	7
7 Tutela legale	5	4
9 Guasti macchine	5	4
14 Cop. Fotov./ biomasse	2	1
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	3	4
18 RC Prodotti	14	9
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 20: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Fabbricazione di prodotti elettronici e computer*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	20	20
1.1 Incendio cop. estesa	10	10
2 RCT/ RCO	17	17
3 Furto	12	12
4 Danni indiretti	11	11
5 Elettronica	7	7
7 Tutela legale	4	4
9 Guasti macchine	4	4
14 Cop. Fotov./ biomasse	2	1
15 Informatica	2	2
16 Rischi merci trasportate	3	3
18 RC Prodotti	8	8
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 21: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Fabbricazione di autoveicoli*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	18	18
1.1 Incendio cop. estesa	10	12
2 RCT/ RCO	18	18
3 Furto	10	9
4 Danni indiretti	11	11
5 Elettronica	6	6
7 Tutela legale	4	4
9 Guasti macchine	6	5
14 Cop. Fotov./ biomasse	2	1
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	3	2
18 RC Prodotti	12	13
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 22: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Altre industrie manifatturiere*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	21	21
1.1 Incendio cop. estesa	11	12
2 RCT/ RCO	19	20
3 Furto	9	9
4 Danni indiretti	12	12
5 Elettronica	5	5
7 Tutela legale	4	4
9 Guasti macchine	5	5
14 Cop. Fotov./ biomasse	2	1
15 Informatica	0	0
16 Rischi merci trasportate	4	3
18 RC Prodotti	8	8
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Settore di attività: **AGRICOLTURA**

Tabella 23: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Coltivazioni agricole e produzione di prodotti, animali, caccia o servizi connessi*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	25	25
1.1 Incendio cop. estesa	13	14
2 RCT/ RCO	25	24
3 Furto	10	10
4 Danni indiretti	9	9
5 Elettronica	4	4
7 Tutela legale	5	5
9 Guasti macchine	2	1
14 Cop. Fotov./ biomasse	7	7
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 24: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Tabacco*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	27	27
1.1 Incendio cop. estesa	14	14
2 RCT/ RCO	24	23
3 Furto	9	9
4 Danni indiretti	9	9
5 Elettronica	4	4
7 Tutela legale	6	6
9 Guasti macchine	1	1
14 Cop. Fotov./ biomasse	6	6
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 25: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Silvicoltura e utilizzo di aree forestali*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	27	27
1.1 Incendio cop. estesa	15	15
2 RCT/ RCO	29	29
3 Furto	6	6
4 Danni indiretti	10	10
5 Elettronica	3	3
7 Tutela legale	5	5
9 Guasti macchine	1	1
14 Cop. Fotov./ biomasse	4	5
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 26: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Pesca e acquacoltura*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	21	21
1.1 Incendio cop. estesa	11	12
2 RCT/ RCO	29	28
3 Furto	13	13
4 Danni indiretti	12	12
5 Elettronica	5	5
7 Tutela legale	5	5
9 Guasti macchine	1	1
14 Cop. Fotov./ biomasse	3	3
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Settore di attività: **ALTRI SERVIZI**

Tabella 27: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	19	19
1.1 Incendio cop. estesa	9	10
2 RCT/ RCO	25	25
3 Furto	6	6
4 Danni indiretti	15	15
5 Elettronica	8	8
7 Tutela legale	7	7
8 RC professionale	5	5
9 Guasti macchine	3	3
14 Cop. Fotov./ biomasse	0	0
15 Informatica	4	4
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 28: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Servizi di informazione e comunicazione*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	15	16
1.1 Incendio cop. estesa	7	7
2 RCT/ RCO	16	16
3 Furto	5	5
4 Danni indiretti	8	9
5 Elettronica	10	10
7 Tutela legale	6	6
8 RC professionale	7	7
9 Guasti macchine	0	0
14 Cop. Fotov./ biomasse	14	11
15 Informatica	12	11
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 29: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Attività professionali*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	7	7
1.1 Incendio cop. estesa	4	4
2 RCT/ RCO	27	27
3 Furto	3	3
4 Danni indiretti	3	3
5 Elettronica	4	4
7 Tutela legale	4	4
8 RC professionale	43	43
9 Guasti macchine	0	0
14 Cop. Fotov./ biomasse	2	2
15 Informatica	4	4
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

Tabella 30: Quota di riduzione del rischio assicurabile - garanzie di interesse per le imprese operanti nella Sottoattività *Altre attività di servizi*

Garanzie assicurative di interesse	Quota di riduzione	
	Numero addetti	
	1-5	6-250
1 Incendio	15	16
1.1 Incendio cop. estesa	7	8
2 RCT/ RCO	26	25
3 Furto	7	8
4 Danni indiretti	8	8
5 Elettronica	7	7
7 Tutela legale	6	6
8 RC professionale	11	11
9 Guasti macchine	0	0
14 Cop. Fotov./ biomasse	7	6
15 Informatica	5	5
TOTALE (rischio assic. rid.)	100	100

2. La check-list delle garanzie e sottogaranzie per macrocategorie di PMI

Di seguito si riportano per ciascun settore di attività e relative sottoattività, le garanzie e sottogaranzie d'interesse. Il simbolo "x" sta ad indicare la sottoattività interessata alla particolare sottogaranzia.

Settore di attività: **COMMERCIO, ALBERGHI E RISTORANTI**

Sottoattività: 1. *Commercio all'ingrosso e al dettaglio*; 2. *Riparazione di autoveicoli e motocicli*; 3. *Attività di servizi di alloggio (alberghi, campeggi)*; 4. *Attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar e altri servizi simili senza cucina)*

Tabella 31: Sottogaranzie per le sottoattività del settore *Commercio alberghi e ristoranti*

Garanzia		Sottogaranzie	Sottoattività			
			1	2	3	4
1	Incendio base	Ass.ne con dichiarazione di valore (stima preventiva)	x	x	x	x
		Fragili	x	x	x	x
		Gelo	x	x	x	x
		Acqua condotta	x	x	x	x
		Spese di Ricerca Guasti da Acqua Condotta	x	x	x	x
		Fenomeni Elettrici su Apparecchiature Elettroniche	x	x	x	x
		Spese di Demolizione e Sgombero	x	x	x	x
		Ricorso Terzi	x	x	x	x
		Merci e Macchinari Presso Terzi	x			
		Merci in Refrigerazione	x			x
		Errori di Manovra e Movimentazione	x	x		
Merci Vendute (prezzo di vendita)	x					
1.1	Incendio cop. estesa	Fenomeni Atmosferici (escluso Fragili)	x	x	x	x
		Sociopolitici/Atti Dolosi	x	x	x	x
		Sovraccarico neve	x	x	x	x
		Terrorismo	x	x	x	x
		Terremoto	x	x	x	x
Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti	x		x			
2	RCT/ RCO	Malattie professionali dipendenti	x	x	x	x
		Inquinamento accidentale	x	x	x	x
		Conduzione e proprietà dei locali	x	x	x	x
		Garanzie complementari	x	x	x	x
		Danni da incendio	x	x	x	x
		Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	x	x	x	x
		Committenza auto	x	x	x	x

		Smercio prodotti alimentari	x		x	x
		Fornitori come terzi	x	x	x	x
		Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta	x	x	x	x
		Concessionario autoveicoli danni ai veicoli (esclusa caduta da ponti sollevatori)	x	x		
		Concessionari danni ai veicoli (compresa caduta da ponti sollevatori)	x	x		
		Autoveicoli sottoposti ad operazioni di lavaggio automatico	x	x		
		Officine - danni agli autoveicoli		x		
		Merci al gancio	x	x		
		Sorveglianza pulizia manutenzione riparazione e collaudo	x	x	x	x
		Danni a cose portate dai clienti			x	x
		Alberghi garanzia furto esclusi i preziosi			x	
		Alberghi garanzia furto con preziosi			x	
		Stabilimenti balneari annessi alla struttura ricettiva			x	
		Parcheggi e autorimesse - danni arrecati agli autoveicoli			x	
		Campeggi obbligo legge regionale			x	
		Roulottes danni da incendio e furto			x	
		Impianti sportivi e centri benessere			x	
		Sale da giochi			x	x
		Ritrovi e sale da spettacoli			x	x
		Istituti trattamenti estetici e simili non necessitanti controllo medico			x	
3	Furto	Furto e rapina Merci e Macchinari/ Furto e rapina Merci, Attrezzature e Arredamento	x	x	x	x
		Furto e rapina Portavalori	x	x	x	x
		Furto Valori nei locali custoditi in mezzi forti (casseforti/armadi di sicurezza)	x	x	x	x
		Furto Valori nei locali custoditi in mobili, cassetti, registratori di cassa	x	x	x	x
		Rapina Valori ovunque nei locali	x	x	x	x
		Merci nei locali di terzi (Italia, San Marino, Vaticano)	x	x		
		Guasti cagionati da ladri	x	x	x	x
		Impianto Automatico di Allarme Antintrusione	x	x	x	x
		Furto delle cose in custodia			x	
		Veicoli all'aperto all'interno recinto		x	x	
		Veicoli presso terzi, mostre, fiere ed esposizioni	x	x		
4	Danni indiretti	Indennità aggiuntiva/ Maggiori Spese /Margine Contribuzione	x	x	x	x

Settore di attività: **TURISMO**

Sottoattività: 1. Attività delle agenzie di viaggio; 2. Attività dei tour operator

Tabella 32: Sottogaranzie per le sottoattività del settore Turismo

Garanzia		Sottogaranzie	Sottoattività	
			1	2
1	Incendio base	Incendio - copertura base Ufficio (rischi nominati)	x	x
		Fragili	x	x
		Acqua condotta	x	x
		Spese di Ricerca Guasti da Acqua Condotta	x	x
		Fenomeni Elettrici su Apparecchiature Elettroniche	x	x
		Spese di Demolizione e Sgombero	x	x
		Ricorso terzi	x	x
1.1	Incendio cop. estesa	Fenomeni Atmosferici (escluso Fragili)	x	x
		Sociopolitici/atti dolosi	x	x
		Sovraccarico neve	x	x
		Terrorismo	x	x
		Terremoto		x
		Alluvioni, inondazioni, allagamenti		x
2	RCT/ RCO	Garanzia ufficio RCT/RCO	x	x
3	Furto	Furto - garanzia base copertura Ufficio	x	x
4	Danni indiretti	Indennità aggiuntiva/ Maggiori Spese /Margine Contribuzione	x	x
8	RC professionale	Copertura base RC agenzia viaggi	x	x
		Rischio volo	x	x
		Regione toscana	x	x

Settore di attività: **TRASPORTI**

Sottoattività: 1. *Trasporto terrestre*; 2. *Trasporto marittimo*; 3. *Trasporto aereo*; 4. *Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti*; 5. *Servizi postali e attività di corriere*

Tabella 33: Sottogaranzie per le sottoattività del settore *Trasporti*

Garanzia		Sottogaranzie	Sottoattività				
			1	2	3	4	5
1	Incendio base	Incendio - copertura base Ufficio (rischi nominati)	x	x	x		x
		Ass.ne con dichiarazione di valore (stima preventiva)				x	
		Fragili	x	x	x	x	x
		Gelo				x	
		Acqua condotta	x	x	x	x	x
		Spese di Ricerca Guasti da Acqua Condotta	x	x	x	x	x
		Fenomeni Elettrici su Apparecchiature Elettroniche	x	x	x	x	x
		Spese di Demolizione e Sgombero	x	x	x	x	x
		Ricorso Terzi	x	x	x	x	x
		Merci e Macchinari Presso Terzi				x	
		Merci in Refrigerazione				x	
		Errori di Manovra e Movimentazione				x	
1.1	Incendio cop. estesa	Fenomeni Atmosferici (escluso Fragili)	x	x	x	x	x
		Sociopolitici/atti dolosi	x	x	x	x	x
		Sovraccarico neve	x	x	x	x	x
		Terrorismo	x	x	x	x	x
		Terremoto				x	
		Alluvioni, inondazioni, allagamenti				x	
2	RCT/ RCO	Malattie professionali dipendenti	x	x	x	x	x
		Inquinamento accidentale	x	x	x	x	x
		Garanzie complementari	x	x	x	x	x
		Danni da incendio	x	x	x	x	x
		Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	x	x	x	x	x
		Committenza auto	x			x	x
		Fornitori come terzi	x	x	x	x	x
		Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta	x			x	x
		Merci al gancio	x	x	x	x	x
		Errato stivaggio	x	x	x	x	x
		Cose in consegna	x	x	x	x	x
		Natanti: danni corporali dei terzi trasportati		x			
		Danni ad effetti personali di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico		x			
		Scambio manodopera	x	x	x	x	x
3	Furto	Furto - garanzia base copertura Ufficio	x	x	x		x
		Furto e rapina Merci e Macchinari/ Furto e rapina Merci, Attrezzature e Arredamento				x	

		Furto e rapina Portavalori				X	
		Furto Valori nei locali custoditi in mezzi forti (casseforti/armadi di sicurezza)				X	
		Furto Valori nei locali custoditi in mobili, cassetti, registratori di cassa				X	
		Rapina Valori ovunque nei locali				X	
		Merci nei locali di terzi (Italia, San Marino, Vaticano)				X	
		Guasti cagionati da ladri				X	
		Impianto Automatico di Allarme Antintrusione				X	
4	Danni indiretti	Indennità aggiuntiva/ Maggiori Spese /Margine Contribuzione				X	
16	Rischi merci trasportate	Rischi nominati (sommersione nave, incaglio, incendio, urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada ed eventi naturali)	X	X	X	X	X
		Anche mercati esteri: institute cargo clauses (b) - sommersione nave, incaglio, incendio, urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada ed eventi naturali+getto merci fuori coperta a causa della forza del mare	X	X	X	X	X
		Anche mercati esteri: institute cargo clauses (c) - sommersione nave, incaglio, incendio, urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada ed eventi naturali	X	X	X	X	X
		Carico e scarico	X	X	X	X	X
		Rottura	X	X	X	X	X
		Furto/rapina/smarrimento	X	X	X	X	X
		Rischi guerra (mare/aereo) e scioperi (durante trasp. Terrestre)	X	X	X	X	X
		Anche mercati esteri:rischi guerra: institute war clauses (mare/aereo)		X	X		
		Anche mercati esteri:rischi scioperi: institute strikes clauses (terrestre)	X			X	X
		Condiz. Per navigabilità e gestione nave: clausola di classificazione nave/clausola sovra premi età nave		X			
		Condiz. Per navigabilità e gestione nave: clausola ISM (International Safety Management)		X			
		17	RCV	Garanzie "base" di RC - vedi disposti legislativi che regolano i trasporti su strada a livello nazionale (legge n. 286) e CMR (Convention des Marchandises par Route)	X		
Estensione copertura furto delle merci trasportate	X			X	X	X	X
Estensione copertura merci viaggianti in regime di temperatura controllata con veicoli dotati di impianto frigorifero	X			X	X	X	X
Estensione copertura merci viaggianti in autocisterne (contaminazione e colaggio)	X						

Settore di attività: **EDILIZIA**

Sottoattività: 1. *Costruzione di edifici residenziali e non residenziali*; 2. *Ingegneria civile (strade, ferrovie e altre opere pubbliche)*; 3. *Lavori di costruzione specializzati (demolizione, installazione impianti elettrici, ecc.)*

Tabella 34: Sottogaranzie per le sottoattività del settore Edilizia

Garanzia		Sottogaranzie	Sottoattività		
			1	2	3
1	Incendio base	Incendio - copertura base Ufficio (rischi nominati)	x	x	x
		Fragili	x	x	x
		Acqua condotta	x	x	x
		Spese di Ricerca Guasti da Acqua Condotta	x	x	x
		Fenomeni Elettrici su Apparecchiature Elettroniche	x	x	x
		Spese di Demolizione e Sgombero	x	x	x
		Ricorso Terzi	x	x	x
1.1	Incendio cop. Estesa	Fenomeni Atmosferici (escluso Fragili)	x	x	x
		Sociopolitici/Atti Dolosi	x	x	x
		Sovraccarico neve	x	x	x
		Terrorismo	x	x	x
2	RCT/ RCO	Garanzia ufficio RCT/RCO	x	x	x
		Malattie professionali dipendenti	x	x	x
		Inquinamento accidentale	x	x	x
		Garanzie complementari	x	x	x
		Danni da incendio	x	x	x
		Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	x	x	x
		Committenza auto	x	x	x
		Fornitori come terzi	x	x	x
		Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta	x	x	x
		Merci al gancio	x	x	x
		Cose in consegna	x	x	x
		Scambio manodopera	x	x	x
		R.c. Appaltatore	x	x	x
		Danni a terzi arrecati da personale non dipendente	x	x	x
		Dipendente responsabile del servizio di prevenzione e protezione	x	x	x
		Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (esterno)	x	x	x
		Lavori di demolizione e disfaccimento	x	x	x
		Lavori stradali, fognari e simili	x	x	x
		Rc postuma	x	x	x
		Esclusione stabili occupati	x	x	x
		Stabili occupati	x	x	x
Lavori in centri abitati	x	x	x		
Cessioni di lavoro in subappalto responsabilita' per fatto di subappaltatori di opere	x	x	x		
Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti	x	x	x		
Danni da furto	x	x	x		
Scavi, reinterri	x	x	x		

		Danni a condutture ed impianti sotterranei	x	x	x
		Danni da cedimento o franamento del terreno	x	x	x
		Danni da condutture sotterranee	x	x	x
		Detenzione ed impiego di esplosivi	x	x	x
		Committenza lavori edili	x	x	x
		Titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici come terzi	x	x	x
		Consorzio di imprese	x	x	x
		Danni da vibrazione del terreno (dall'uso di battipali)	x	x	x
		Qualifica di terzi ai committenti	x	x	x
3	Furto	Furto - garanzia base copertura Ufficio	x	x	x
4	Danni indiretti	Indennità aggiuntiva/ Maggiori Spese /Margine Contribuzione	x	x	x

Settore di attività: **MANIFATTURA**

Sottoattività: 1. *Industrie alimentari*; 2. *Tabacco*; 3. *Industrie tessili*; 4. *Industria del legno*; 5. *Fabbricazione di prodotti chimici o farmaceutici*; 6. *Fabbricazione di prodotti elettronici e computer*; 7. *Fabbricazione di autoveicoli*; 8. *Altre industrie manifatturiere*

Tabella 35: Sottogaranzie per le sottattività del settore *Manifattura*

Garanzia	Sottogaranzie	Sottoattività								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Incendio base	Ass.ne con dichiarazione di valore (stima preventiva)	x	x	x	x	x	x	x	x
		Fragili	x	x	x	x	x	x	x	x
		Gelo	x	x	x	x	x	x	x	x
		Acqua condotta	x	x	x	x	x	x	x	x
		Spese di Ricerca Guasti da Acqua Condotta	x	x	x	x	x	x	x	x
		Fenomeni Elettrici su Apparecchiature Elettroniche	x	x	x	x	x	x	x	x
		Spese di Demolizione e Sgombero	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ricorso terzi	x	x	x	x	x	x	x	x
		Merci e Macchinari Presso Terzi	x	x	x	x	x	x	x	x
		Merci in Refrigerazione	x				x			
		Errori di Manovra e Movimentazione	x	x	x	x	x	x	x	x
Merci Vendute (prezzo di vendita)	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.1	Incendio cop. Estesa	Fenomeni Atmosferici (escluso Fragili)	x	x	x	x	x	x	x	
		Sociopolitici/atti dolosi	x	x	x	x	x	x	x	
		Sovraccarico neve	x	x	x	x	x	x	x	
		Terrorismo	x	x	x	x	x	x	x	
		Terremoto	x	x	x	x	x	x	x	
		Alluvioni, inondazioni, allagamenti	x	x	x	x	x	x	x	
2	RCT/ RCO	Malattie professionali dipendenti	x	x	x	x	x	x	x	
		Inquinamento accidentale	x	x	x	x	x	x	x	
		Conduzione e proprietà dei locali	x	x	x	x	x	x	x	
		Garanzie complementari	x	x	x	x	x	x	x	
		Danni da incendio	x	x	x	x	x	x	x	
		Smercio prodotti alimentari	x							
		Fornitori come terzi	x	x	x	x	x	x	x	
		Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta	x	x	x	x	x	x	x	
		Merci al gancio	x	x	x	x	x	x	x	
		Sorveglianza pulizia manutenzione riparazione e collaudo	x	x	x	x	x	x	x	
		Cose in consegna	x	x	x	x	x	x	x	
		Scambio manodopera	x	x	x	x	x	x	x	
		Danni a terzi arrecati da personale non dipendente	x	x	x	x	x	x	x	
		Rc postuma	x			x	x		x	
		Cessioni di lavoro in subappalto resp. per fatto di subappaltatori di opere	x	x	x	x	x	x	x	
Infortuni subiti da subappaltatori e loro dip.	x	x	x	x	x	x	x			

		Qualifica di terzi ai committenti	x	x	x	x	x	x	x	x
		Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (r.d.)	x	x	x	x	x	x	x	x
		Smercio prodotti non lavorati	x							x
		Smercio prodotti alimentari con lavorazione propria	x							
3	Furto	Furto e rapina Merci e Macchinari/ Furto e rapina Merci, Attrezzature e Arredamento	x	x	x	x	x	x	x	x
		Furto e rapina Portavalori	x	x	x	x	x	x	x	x
		Furto Valori nei locali custoditi in mezzi forti (casseforti/armadi di sicurezza)	x	x	x	x	x	x	x	x
		Furto Valori nei locali custoditi in mobili, cassetti, registratori di cassa	x	x	x	x	x	x	x	x
		Rapina Valori ovunque nei locali	x	x	x	x	x	x	x	x
		Merci nei locali di terzi (Italia, San Marino, Vaticano)	x	x	x	x	x	x	x	x
		Guasti cagionati da ladri	x	x	x	x	x	x	x	x
		Impianto Automatico di Allarme Antintrusione	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Danni indiretti	Indennità aggiuntiva/ Maggiori Spese /Margine Contribuzione	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Rischi merci trasportate	Rischi nominati (sommersione nave, incaglio, incendio, urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada ed eventi naturali)	x	x	x	x	x	x	x	x
		Anche mercati esteri: Institute Cargo Clauses (B) - sommersione nave, incaglio, incendio, urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada ed eventi naturali+getto merci fuori coperta a causa della forza del mare	x	x	x	x	x	x	x	x
		Anche mercati esteri: Institute Cargo Clauses (C) - sommersione nave, incaglio, incendio, urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada ed eventi naturali	x	x	x	x	x	x	x	x
		Carico e scarico	x	x	x	x	x	x	x	x
		Rottura	x	x	x	x	x	x	x	x
		Furto/rapina/smarrimento	x	x	x	x	x	x	x	x
		Rischi Guerra (mare/aereo) e Scioperi (durante trasp. Terrestre)	x	x	x	x	x	x	x	x
		Anche mercati esteri:rischi guerra: institute war clauses (mare/aereo)	x	x	x	x	x	x	x	x
		Anche mercati esteri:Rischi Scioperi: Institute Strikes Clauses (terrestre)	x	x	x	x	x	x	x	x
		Condiz. Per navigabilità e gestione nave: Clausola di Classificazione Nave/Clausola sopra premi età nave	x	x	x	x	x	x	x	x
		Condiz. Per navigabilità e gestione nave:Clausola ISM	x	x	x	x	x	x	x	x
18	RC Prodotti	Danni da inquinamento	x	x	x	x	x	x	x	x
		Garanzia recall	x	x	x	x	x	x	x	x
		Garanzia recall – indiretta	x	x	x	x	x	x	x	x

	Estensione postuma				x		x		x
	Anche mercati esteri: vendor's liability	x	x	x	x	x	x	x	x
	Anche mercati esteri: estensione ucm	x	x	x	x	x	x	x	x
	Anche mercati esteri: Esportazione occulta UCM	x	x	x	x	x	x	x	x

Settore di attività: **AGRICOLTURA**

Sottoattività: 1. *Coltivazioni agricole e produzione di prodotti, animali, caccia o servizi connessi*; 2. *Tabacco*; 3. *Silvicoltura e utilizzo di aree forestali*; 4. *Pesca e acquacoltura*

Tabella 36: Sottogaranzie per le sottoattività del settore Agricoltura

Garanzia		Sottogaranzie	Sottoattività			
			1	2	3	4
1	Incendio base	Fragili	X	X	X	X
		Acqua condotta	X	X	X	X
		Spese di Ricerca Guasti da Acqua Condotta	X	X	X	X
		Fenomeni Elettrici su Apparecchiature Elettroniche	X	X	X	X
		Spese di Demolizione e Sgombero	X	X	X	X
		Ricorso terzi	X	X	X	X
		Merci in Refrigerazione	X			X
		Grandine sulle colture	X	X	X	
		Fenomeni Atmosferiche su colture	X	X	X	
		Grandine e Fenomeni Atmosferici su serre	X			
		Mancata climatizzazione per serre	X			
		Incendio bestiame	X			
		Folgorazione bestiame	X			
		Asfissia avicoli	X			
		Morte per infortuni o malattia bestiame	X			X
		Smaltimento spoglie del bestiame	X			
		Fermentazione e autocombustione foraggi	X			
Incendio granaglie	X					
1.1	Incendio cop. estesa	Fenomeni Atmosferici (escluso Fragili)	X	X	X	X
		Sociopolitici/atti dolosi	X	X	X	X
		Sovraccarico neve	X	X	X	X
		Terrorismo	X	X	X	X
2	RCT/ RCO	Malattie professionali dipendenti	X	X	X	X
		Inquinamento accidentale	X	X	X	X
		Conduzione e proprietà dei locali	X	X	X	X
		Garanzie complementari	X	X	X	X
		Danni da incendio	X	X	X	X
		Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	X	X	X	X
		Committenza auto	X	X	X	X
		Smercio prodotti alimentari	X			X
		Fornitori come terzi	X	X	X	X
		Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta	X	X	X	X
		Merci al gancio			X	
		Sorveglianza pulizia manutenzione riparazione e collaudo	X	X	X	X
		Cose in consegna	X	X	X	X
		Scambio manodopera	X	X	X	X
		Danni a terzi arrecati da personale non dipendente	X	X	X	X
Dipendente responsabile del servizio di prevenzione e	X	X	X	X		

		protezione				
		Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (esterno)	x	x	x	x
		Cessioni di lavoro in subappalto responsabilita' per fatto di subappaltatori di opere	x	x	x	x
		Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti	x	x	x	x
		Qualifica di terzi ai committenti	x	x	x	x
		Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (r.d.)	x	x	x	x
		Smercio prodotti alimentari con lavorazione propria	x			x
		Attività svolte fuori dai fondi	x	x	x	
		Servizi di altri imprenditori agricoli	x	x	x	x
		Veicoli nel fondo	x	x	x	
		Condutture sotterranee	x	x	x	
		Allevamenti di bestiame	x			x
		Fitofarmaci	x			
		Vendita di prodotti dell'azienda	x		x	x
		Committenza lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati	x	x	x	x
		Proprietà immobili	x	x	x	x
		RC verso i prestatori di lavoro	x	x	x	x
		Rc agriturismo	x			
		Rc famiglia	x			
		Proprietario non conduttore	x	x	x	x
		Conduttore non proprietario	x	x	x	x
3	Furto	Furto e rapina Effetti domestici/ Macchine agricole /Attrezzature /Scorte e prodotti	x	x	x	x
		Furto e rapina Portavalori	x	x	x	x
		Furto Valori nei locali custoditi in mezzi forti (casseforti/armadi di sicurezza)	x	x	x	x
		Rapina Valori ovunque nei locali	x	x	x	x
		Guasti cagionati da ladri	x	x	x	x
		Furto delle cose in custodia	x			
		Furto Bestiame	x			
4	Danni indiretti	Indennità aggiuntiva/ Maggiori Spese /Margine Contribuzione	x	x	x	x

Settore di attività: **ALTRI SERVIZI**

Sottoattività: 1. *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua*; 2. *Servizi di informazione e comunicazione*; 3. *Attività professionali*; 4. *Altre attività di servizi*

Tabella 37: Sottogaranzie per le sottoattività del settore Altri servizi

Garanzia		Sottogaranzie	Sottoattività			
			1	2	3	4
1	Incendio base	Incendio - copertura base Ufficio (rischi nominati)	x	x	x	x
		Ass.ne con dichiarazione di valore (stima preventiva)	x			
		Fragili	x	x	x	x
		Gelo	x			
		Acqua condotta	x	x	x	x
		Spese di Ricerca Guasti da Acqua Condotta	x	x	x	x
		Fenomeni Elettrici su Apparecchiature Elettroniche	x	x	x	x
		Spese di Demolizione e Sgombero	x	x	x	x
		Ricorso Terzi	x	x	x	x
		Merci e Macchinari Presso Terzi	x			
1.1	Incendio cop. estesa	Fenomeni Atmosferici (escluso Fragili)	x	x	x	x
		Sociopolitici/Atti Dolosi	x	x	x	x
		Sovraccarico neve	x	x	x	x
		Terrorismo	x	x	x	x
		Terremoto	x	x	x	x
		Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti	x			
2	RCT/ RCO	Garanzia ufficio RCT/RCO		x	x	x
		Malattie professionali dipendenti	x			x
		Inquinamento accidentale	x			
		Conduzione e proprietà dei locali	x			x
		Garanzie complementari	x			x
		Danni da incendio	x			
		Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	x			
		Fornitori come terzi	x			
		R.c. Appaltatore	x			
		Danni a terzi arrecati da personale non dipendente	x			
		Dipendente responsabile del servizio di prevenzione e protezione	x			
		Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (esterno)	x			
		Rc postuma	x			
		Lavori in centri abitati	x			
		Danni a condutture ed impianti sotterranei	x			
		Danni da cedimento o franamento del terreno	x			
		Titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici come terzi	x			
Qualifica di terzi ai committenti	x					
Acquedotto	x					

		Azienda produzione e distribuzione energia elettrica	x			
		Azienda produzione captazione e distribuzione gas mediante condutture	x			
		Distributori di carburante in genere stazioni di servizio per veicoli a motore stazioni di lavaggio automatico				x
		Veicoli sotto rifornimento				x
		Autorimesse autosili parcheggi				x
		Insegne e cartelli pubblicitari				x
		Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	x			
3	Furto	Furto - garanzia base copertura Ufficio	x	x	x	x
4	Danni indiretti	Indennità aggiuntiva/ Maggiori Spese /Margine Contribuzione	x	x	x	x
8	RC professionale	Garanzia base professioni liberali			x	
		Garanzia base professioni tecniche			x	
		Garanzia base altre professioni			x	
		Funzioni di sindaco in imprese industriali o commerciali costituite in forma di società di capitali (solo per avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro)			x	
		Funzioni di curatore fallimentare e liquidatore giudiziario (solo per avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro)			x	
		Cassa integrazione ordinaria e speciale (per consulenti del lavoro)			x	
		Danni alle opere			x	
		Norme urbanistiche - regolamenti edilizi			x	
		Altri pregiudizi economici			x	
		Coordinatore in materia di sicurezza e di salute (d.lgs.494/1996)			x	
		Errori pregressi (solo per professioni liberali)			x	
		Danni da inquinamento (no geologo)			x	
		Pregressa			x	
		Postuma			x	
		Omissioni ritardi			x	
		Studio associato			x	
Legge privacy			x			
Sanzione amministrativa			x			

3. Analisi di confronto basata sui premi

Come già precisato, la quota attribuita a ciascuna garanzia, che esprime la riduzione di rischio assicurabile totale (posto convenzionalmente pari a 100), è stata stimata in base valutazioni quantitative soggettive dei componenti del gruppo di lavoro.

Per avere un ulteriore parametro di valutazione, da utilizzare solo per confronto, si è proceduto anche alla stima, per una serie di “PMI tipo”, della quota per ogni garanzia derivante dal rapporto fra il premio (per valori standard) relativo alla garanzia ed il premio complessivo per l’acquisto di tutte le garanzie disponibili.

Come già detto, quest’ultimo approccio non sembra adatto a stimare il contributo di riduzione del rischio assicurabile derivante dall’acquisto di una particolare garanzia; nonostante ciò i risultati permettono di effettuare qualche controllo di ragionevolezza sulle quote individuate dal Gruppo di lavoro. In particolare ci si attende che per le garanzie a copertura di eventi ad elevata frequenza di avvenimento e danno medio tendenzialmente contenuto sia maggiore la quota espressa in termini di premi rispetto a quella basata sulle valutazioni quantitative soggettive del gruppo di lavoro (come ad esempio la garanzia furto). Ci si attende il contrario per le garanzie a copertura di eventi con danno potenzialmente elevato (come ad esempio la garanzia Responsabilità Civile).

Il gruppo di lavoro, per la stima delle quote in termini di premio, ha deciso di limitarsi ad individuare una PMI tipo per settore di attività (in totale 7) individuando, ove rilevante, la somma assicurata/ massima medio di portafoglio per le relative garanzie d’interesse.

Si riportano di seguito le 7 “PMI tipo” definite e la quota per ogni garanzia derivante dal rapporto fra il premio standardizzato relativo alla garanzia ed il premio complessivo per l’acquisto di tutte le garanzie acquistate.

Le tabelle sottostanti, per agevolare il confronto, riportano anche la colonna relativa alle quote in termini di riduzione del rischio assicurabile (le quote riportate nelle tabelle sottostanti sono pari alla media delle quote attribuite alle diverse sottoattività e differenti classi di numero di addetti del settore di attività considerato, successivamente riproporzionate al totale pari a 100).

Dal confronto, sulla base dei ragionamenti sopra riportati, sembrerebbe che le quote attribuite alle garanzie dal Gruppo di lavoro in base a valutazioni soggettive quantitative possano essere considerate ragionevoli.

Tabella 38: PMI Tipo 1, settore di attività *Commercio, alberghi e ristoranti*

Garanzie assicurative d'interesse		Somma assicurata/ Massimale (€)	Quota in termini di premio (% del premio totale)	Quota in termini di riduzione della volatilità del rischio assicurabile
1	Incendio base	800.000	29	24
1.1	Incendio cop. estesa	800.000	15	11
2	RCT/ RCO	1.000.000	12	26
3	Furto	20.000	28	12
4	Danni indiretti	80.000	5	11
5	Elettronica	4.000	3	6
6	Cristalli/ vetri	3.000	4	4
7	Tutela legale	10.000	3	5
9	Guasti macchine	5.000	1	1
14	Cop. Fotov./ biom.	-		1
15	Informatica	-		0
Premio totale			100	100

Tabella 39: PMI Tipo 2, settore di attività *Turismo*

Garanzie assicurative d'interesse		Somma assicurata/ Massimale (€)	Quota in termini di premio (% del premio totale)	Quota in termini di riduzione della volatilità del rischio assicurabile
1	Incendio	1.000.000	19	16
1.1	Incendio cop. estesa	1.000.000	8	7
2	RCT/ RCO	1.000.000	12	16
3	Furto	25.000	21	8
4	Danni indiretti	100.000	6	8
5	Elettronica	20.000	6	12
7	Tutela legale	10.000	5	7
8	RC professionale	1.500.000	23	27
15	Informatica	-		4
Premio totale			100	100

Tabella 40: PMI Tipo 3, settore di attività *Trasporti*

Garanzie assicurative d'interesse		Somma assicurata/ Massimale (€)	Quota in termini di premio (% del premio totale)	Quota in termini di riduzione della volatilità del rischio assicurabile
1	Incendio	100.000	2	14
1.1	Incendio cop. estesa	100.000	1	7
2	RCT/ RCO	1.000.000	6	16
3	Furto	50.000	14	10
4	Danni indiretti	-		6
5	Elettronica	15.000	4	4
7	Tutela legale	-		5
14	Cop. Fotov./ biom.	-		0
15	Informatica	-		0
16	Rischi merci trasportate	150.000	30	19
17	RCV	60.000	43	19
Premio totale			100	100

Tabella 41: PMI Tipo 4, settore di attività *Edilizia*

Garanzie assicurative d'interesse		Somma assicurata/ Massimale (€)	Quota in termini di premio (% del premio totale)	Quota in termini di riduzione della volatilità del rischio assicurabile
1	Incendio	700.000	17	12
1.1	Incendio cop. estesa	700.000	4	5
2	RCT/ RCO	2.000.000	37	25
3	Furto	15.000	11	7
4	Danni indiretti	70.000	3	6
9	Guasto macchine	-		3
10	CAR/EAR	2.000.000	15	17
11	Attrez. cantiere	100.000	5	10
12	Dec. postuma	1.000.000	8	16
13	RPO	-		1
Premio totale			100	100

Tabella 42: PMI Tipo 5, settore di attività *Manifattura*

Garanzie assicurative d'interesse		Somma assicurata/ Massimale (€)	Quota in termini di premio (% del premio totale)	Quota in termini di riduzione della volatilità del rischio assicurabile
1	Incendio	700.000	28	20
1.1	Incendio cop. estesa	700.000	6	11
2	RCT/ RCO	1.000.000	17	19
3	Furto	35.000	21	10
4	Danni indiretti	70.000	6	11
5	Elettronica	8.000	3	5
7	Tutela legale	9.000	3	4
9	Guasti macchine	9.000	5	5
14	Cop. Fotov./ biom.	-		2
15	Informatica	-		0
16	Rischi merci trasportate	5.000	1	3
18	RC Prodotti	1.200.000	12	10
Premio totale			100	100

Tabella 43: PMI Tipo 6, settore di attività *Agricoltura*

Garanzie assicurative d'interesse		Somma assicurata/ Massimale (€)	Quota in termini di premio (% del premio totale)	Quota in termini di riduzione della volatilità del rischio assicurabile
1	Incendio	700.000	25	25
1.1	Incendio cop. estesa	700.000	18	13
2	RCT/ RCO	1.500.000	10	26
3	Furto	50.000	29	9
4	Danni indiretti	70.000	4	10
5	Elettronica	20.000	7	4
7	Tutela legale	10.000	3	5
9	Guasti macchine	70.000	4	1
14	Cop. Fotov./ biom.	-		5
Premio totale			100	100

Tabella 44: PMI Tipo 7, settore di attività *Altri servizi*

Garanzie assicurative d'interesse		Somma assicurata/ Massimale (€)	Quota in termini di premio (% del premio totale)	Quota in termini di riduzione della volatilità del rischio assicurabile
1	Incendio	400.000	8	14
1.1	Incendio cop. estesa	400.000	3	7
2	RCT/ RCO	1.000.000	11	23
3	Furto	10.000	8	5
4	Danni indiretti	40.000	1	9
5	Elettronica	10.000	4	7
7	Tutela legale	10.000	4	6
8	RC professionale	900.000	59	17
9	Guasti macchine	6.000	1	1
14	Cop. Fotov./ biom.	-		5
15	Informatica	-		6
Premio totale			100	100

4. Livello di grado di copertura assicurativa per principali caratteristiche

Come accennato nell'introduzione, la seconda fase del progetto prevede lo studio in collaborazione con una primaria società di informazione creditizia, al fine di valutare se le informazioni relative alla presenza e alla configurazione delle garanzie delle Piccole e Medie Imprese possano essere rilevanti ai fini della valutazione del merito creditizio delle stesse. Per tale scopo è stato costituito un database di oltre 500.000 PMI distinte relativamente al triennio 2008-2010 (per un totale di poco più di un milione di osservazioni) in cui per ciascuna di queste è stata rilevata la configurazione delle garanzie assicurative acquistate, il credit scoring, le normali informazioni descrittive dell'impresa (attività, dimensione, ubicazione, struttura societaria, etc...) e l'eventuale evento di default accaduto nel periodo di osservazione.

Di seguito si riportano alcune statistiche descrittive che analizzano il comportamento delle PMI riguardo alle coperture assicurative. In questo contesto si trascura l'informazione relativa al numero di default e credit scoring, poiché saranno oggetto di una pubblicazione ad hoc in collaborazione con la società di informazione creditizia.

Dal risultato riportato nella Tabella seguente si evince che la prima garanzia ad essere sottoscritta è quella a cui è associato il grado di copertura assicurativa più elevato (in media pari a circa 20%), mentre dalla seconda garanzia in poi tende ad essere inferiore. Tale risultato evidenzia una corretta consulenza assicurativa volta a dare priorità alla sottoscrizione delle garanzie più rilevanti.


Tabella 45: Grado di copertura assicurativa per numero di garanzie

Numero di garanzie assicurative	PMI anno* distrib. (%)	Grado di copertura assicurativa	
		Media	Coefficiente di variazione**
1	28,67%	20,4%	0,296
2	17,27%	34,9%	0,296
3	22,49%	49,7%	0,213
4	18,45%	60,6%	0,170
5 e più	13,12%	72,8%	0,145
totale	1.081.794	43,8%	0,473

(*) numero complessivo di PMI assicurate per gli anni 2008, 2009, 2010

(**) misura la dispersione nell'insieme dei dati relativamente alla media (scarto quadratico medio/ valore assoluto media)

Figura 4: Grado di copertura assicurativa per numero di garanzie




I risultati seguenti evidenziano uno scostamento poco significativo del grado di copertura assicurativa medio fra le PMI rilevate nei tre anni per area geografica.

Tabella 46: Grado di copertura assicurativa per area geografica


Area geografica	PMI anno distrib. (%)	Grado di copertura assicurativa	
		Media	Coefficiente di variazione
Nord-ovest	32,5%	44,5%	0,473
Nord-est	26,5%	44,1%	0,465
Centro	22,6%	43,3%	0,472
Sud	12,3%	42,1%	0,487
Isole	6,1%	44,4%	0,484
totale	1.081.794	43,8%	0,473

Figura 5: Grado di copertura assicurativa per area geografica



Anche considerando il dettaglio provinciale otteniamo uno scostamento tra i valori medi di grado di copertura assicurativa di scarsa importanza (essi variano da un minimo di 39,0% in corrispondenza della provincia di Avellino ad un valore massimo di 47,8% per la provincia di Ragusa). La cartina sottostante evidenzia una concentrazione dei valori più bassi del grado di copertura assicurativa nelle regioni Campania e Basilicata, mentre quelli più alti si concentrano in particolare nelle regioni del centro-nord.

Figura 6: Grado di copertura assicurativa per provincia




Risulta leggermente più significativa la differenza del grado di copertura assicurativa tra le diverse forme giuridiche, assumendo un valore medio più alto di quello relativo al totale delle PMI rilevate, per le società di persone.

Tabella 47: Grado di copertura assicurativa per forma giuridica

Forma giuridica	PMI anno distrib. (%)	Grado di copertura assicurativa	
		Media	Coefficiente di variazione
Società di capitali	38,1%	41,1%	0,507
Società di persone	35,0%	46,8%	0,446
Ditte individuali	26,9%	43,8%	0,454
totale	1.081.794	43,8%	0,473

Figura 7: Grado di copertura assicurativa per forma giuridica




La tabella successiva rappresenta il dato più interessante in termini di differenziazione del valor medio di grado di copertura assicurativa. Infatti emerge che per il settore di attività trasporti ed edilizia il valor medio di grado di copertura assicurativa si attesta al di sotto del 30% (sebbene per il primo la variabilità del grado di copertura assicurativa è la più elevata –coefficiente di variazione pari a 0,592-), mentre raggiunge più del 57% nel settore commercio, alberghi e ristoranti.

Tabella 48: Grado di copertura assicurativa per settore di attività

Settori di attività	PMI anno distrib. (%)	Grado di copertura assicurativa	
		Media	Coefficiente di variazione
1. Comm., alb. e rist.	37,7%	57,5%	0,337
2. Turismo	0,4%	33,3%	0,426
3. Trasporti	2,3%	29,7%	0,592
4. Edilizia	15,5%	26,7%	0,379
5. Manifattura	20,8%	42,3%	0,418
6. Agricoltura	3,8%	45,2%	0,413
7. Altri servizi	19,5%	34,1%	0,450
totale	1.081.794	43,8%	0,473

Figura 8: Grado di copertura assicurativa per settore di attività



4.1 Confronto fra la distribuzione delle PMI rilevate assicurate e quelle censite da ISTAT


Per finire si riporta un confronto tra le distinte PMI assicurate rilevate e quelle censite da ISTAT, in termini di ripartizione per area geografica, forma giuridica e settori di attività.

Dalla Tabella seguente sembrerebbe che vi è una più alta penetrazione assicurativa fra le PMI del nord e del centro, mentre sicuramente vi è sottoassicurazione fra le PMI del sud e delle isole.

Tabella 48: Confronto distribuzione geografica delle PMI rilevate e delle PMI del censimento ISTAT

Area geografica	PMI rilevate assicurate distrib.(%)	PMI censite ISTAT 2007 distrib.(%)
Nord-ovest	32,4%	23,9%
Nord-est	26,0%	20,5%
Centro	22,8%	19,8%
Sud	12,6%	24,7%
Isole	6,2%	11,1%
totale	537.882	6.303.520

Figura 9: Confronto distribuzione geografica delle PMI rilevate e delle PMI del censimento ISTAT




La Tabella successiva invece evidenzia una maggiore penetrazione assicurativa fra le società di persone rispetto alle altre forme giuridiche.

Tabella 49: Confronto distribuzione per forma giuridica delle PMI rilevate e delle PMI del censimento ISTAT

Forma giuridica	PMI rilevate assicurate distrib. (%)	PMI censite ISTAT 2007 distrib. (%)
Società di capitali	35,1%	41,3%
Società di persone	34,6%	12,9%
Ditte individuali	30,3%	45,8%
totale	537.882	6.303.520

Figura 10: Confronto distribuzione per forma giuridica delle PMI rilevate e delle PMI del censimento ISTAT




Per finire si riporta un confronto fra al distribuzione tra i settori di attività delle PMI rilevate e quelle censite da ISTAT , dal quale emerge una maggiore penetrazione assicurativa fra le PMI del settore commercio, edilizia e manifattura. Al contrario sembrerebbero altamente sottoassicurate le PMI del settore agricolo.

Tabella 49: Confronto distribuzione per settore di attività delle PMI rilevate e delle PMI del censimento ISTAT

Settore di attività	PMI rilevate assicurate distrib. (%)	PMI censite ISTAT 2007 distrib. (%)
1. Commercio, alberghi e ristoranti	37,9%	24,0%
2. Turismo	0,4%	2,4%
3. Trasporti	2,2%	2,2%
4. Edilizia	15,6%	10,0%
5. Manifattura	19,2%	7,5%
6. Agricoltura	4,2%	28,9%
7. Altri servizi	20,4%	24,9%
totale	537.882	6.303.520

Figura 11: Confronto distribuzione per settore di attività delle PMI rilevate e delle PMI del censimento ISTAT



5. Definizione delle garanzie e sottogaranzie

Di seguito si elencano le definizioni di massima per ogni garanzia e per le principali sottogaranzie. Ovviamente tali definizioni sono riportate a solo scopi indicativi, dal momento che, come è noto, ciascuna impresa di assicurazione può definire in maniera autonoma l'oggetto di assicurazione relativo ad una particolare garanzia.

1. Incendio

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cose assicurate.

1.1 Incendio copertura base ufficio

Copre i danni materiali e diretti derivanti da incendio di attrezzature, arredamento, documenti e valori che si trovano all'interno dei locali (ufficio) descritti in polizza.

1.2 Acqua condotta

Copre una determinata fattispecie del "rischio acqua": la fuoriuscita del liquido a seguito di rottura accidentale sia degli impianti costituenti la rete idrica dell'intero fabbricato (ancorché non assicurato) sia di quelli al servizio delle lavorazioni ivi esercitate. Tali impianti sono: idrici (approvvigionamento idrico compreso riscaldamento), igienici (raccolta ed eliminazione delle acque) e tecnici (destinati alle lavorazioni industriali ed ai servizi).

1.3 Alluvioni, inondazioni e allagamenti

Copre "tutti" i danni materiali e diretti –compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – prodotti dallo straripamento di corsi d'acqua o di bacini, siano essi naturali ovvero artificiali. In alcuni casi lo scopo della garanzia è quello di coprire soltanto i danni di esondazione dovuti ad eventi eccezionali (inondazioni, alluvioni), che non rientrano nella normalità dei casi, mentre in altre eccezioni la garanzia copre anche i danni di allagamento originati da cause di altra natura (piogge intense con accumulo di acqua, rottura di condutture, brecce nel tetto e conseguente bagnamento all'interno dei fabbricati, ecc...).

1.4 Asfissia avicoli

Copre i danni materiali cagionati ai volatili (polli e galline) assicurati da asfissia dovuta ai prodotti della combustione in occasione dell'incendio o asfissia meccanica accidentale.

1.5 Assicurazione con dichiarazione di valore (stima preventiva)

Tale clausola permette di superare il pericolo di incorrere nell'assicurazione parziale. Attraverso la stima effettuata da un'apposita società incaricata dalla compagnia di assicurazioni, vengono attribuiti ad alcune partite assicurate (nella maggior parte dei casi Fabbricato e Macchinari) dei valori riconosciuti sia per lo stato d'uso che per il valore a nuovo. In caso di sinistro, un perito non dovrà che valutare questa stima, e verificare che nel frattempo l'azienda non abbia provveduto ad aumentare quei valori. La stima quindi, conferisce alla polizza incendio, quei caratteri di scientificità che diversamente non sarebbe possibile conferire. Tra i vantaggi assicurativi della stima preventiva vi è la possibilità di ottenere uno sconto sul premio di polizza, a seguito di

una semplificazione delle procedure in caso di sinistro e di riduzione dei costi di perizia.

1.6 Errori di Manovra e Movimentazione

Copre i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.

1.7 Fenomeni Atmosferici su colture

Copre i danni materiali e diretti causati da una pluralità di fenomeni atmosferici, quali ad esempio ghiaccio, neve, tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni, frane, valanghe, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria e slavine, alle coltivazioni agricole.

1.8 Fenomeni Atmosferici (escluso Fragili)

Copre: a) i danni direttamente provocati alle cose assicurate dai fenomeni indicati nel testo e la clausola in oggetto, quali, ad esempio, il totale o parziale scoperchiamento del fabbricato, le lesioni o le rotture delle pareti, i danni causati da corpi estranei trasportati dal vento, il rovesciamento di serbatoi o impianti fissi; b) i danni da bagnamento, provocati da pioggia, grandine, neve, all'interno del fabbricato ed al contenuto, sempreché gli stessi si siano verificati in seguito alla rottura di elementi costruttivi esterni del fabbricato causata dai fenomeni di cui al punto precedente. In tale ipotesi sono altresì compresi i danni conseguenti ad accumulo, imbrattamento, inquinamento di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento.

1.9 Fenomeni Elettrici su Apparecchiature Elettroniche

Copre i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati da: corto circuito, (contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto), sovratensione (improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

1.10 Fermentazione e autocombustione foraggi

Copre i danni causati da autocombustione, per tale intendendo la combustione determinata da una serie di trasformazioni spontanee (fermentazione, ossidazione...) senza l'applicazione di sorgenti di ignizione (Tale fenomeno interessa principalmente l'interno di masse di grandi dimensioni di materiale organico in deposito per tempi lunghi).

1.11 Folgorazione bestiame

Copre i danni materiali cagionati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica. Normalmente la garanzia è prestata a fronte di una dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato, che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d'arte.

1.12 Fragili (ad integrazione della garanzia "fenomeni atmosferici")

Copre i danni materiali e diretti derivanti da eventi atmosferici a: coperture e pareti (di fabbricati e manufatti in genere) in lastre di fibro-cemento o cemento amianto e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere; tettoie per effetto della grandine.

1.13 Gelo

Copre i danni materiali e diretti causati alle tubazioni al servizio dei fabbricati assicurati a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Sono escluse, normalmente, le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti di essi.

1.14 Grandine e Fenomeni Atmosferici su serre

Copre i danni materiali e diretti causati da una pluralità di fenomeni atmosferici, quali ad esempio ghiaccio, neve, tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni, frane, valanghe, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria e slavine, alle serre.

1.15 Grandine sulle colture

Copre i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti coltivazioni agricole: colture erbacee (mais soia cereali ortaggi orzo frumento ecc.) e colture arboree (frutta uva da vino talee di vite olivo ecc.).

1.16 Incendio bestiame

Copre i danni materiali e diretti cagionati al bestiame, avvenuti nell'ambito delle aziende agricole assicurate, nonché all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati. Sono normalmente esclusi tutti i danni da trasporto.

1.17 Incendio granaglie

Copre i danni materiali e diretti alle colture in conseguenza a incendio in pieno campo.

1.18 Mancata climatizzazione per serre

Copre i danni materiali e diretti alle colture assicurate, causati da mancato e/o anormale condizionamento dell'ambiente conseguenti a mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, mancata od anormale produzione di energia termica o idraulica. Normalmente la garanzia è prestata solo in presenza di apparati e sistemi sostitutivi di emergenza.

1.19 Merci e Macchinari Presso Terzi

La garanzia prende atto che parte dei macchinari e delle merci assicurate possono trovarsi, ed ivi intendersi garantiti, in deposito e/o in lavorazione presso terzi. La garanzia potrebbe essere limitata sia come localizzazione territoriale (Il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) sia come tipologia costruttiva dei locali (es. costruiti e coperti prevalentemente in materiali incombustibili).

1.20 Merci in Refrigerazione

Copre i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione che costituiscono la totalità o una porzione delle merci assicurate, custodite in celle, banchi e armadi

frigoriferi a causa di anomala produzione e distribuzione del freddo conseguente, ad esempio, a guasto nell'impianto frigorifero.

1.21 Merci Vendute (prezzo di vendita)

Copre i danni materiali e diretti a merci vendute in attesa di consegna, purché non assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese. L'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. Normalmente viene richiesto all'Assicurato di comprovare l'avvenuta vendita con le scritture stabilite dalla normativa vigente.

1.22 Morte per infortuni o malattia bestiame

Copre i danni materiali e conseguenti a morte per infortunio o per malattia dei bovini, registrati presso la ASL, anche qualora l'animale debba essere abbattuto per ordine dell'Autorità Sanitaria competente.

1.23 Ricorso Terzi

La clausola in esame consente all'assicurato di trasferire il pregiudizio economico derivante da obbligazioni risarcitorie, sorte in capo allo stesso, per danni causati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Poiché tale pregiudizio può scaturire da richieste risarcitorie relative non solo a danni materiali ma anche a danni "indiretti" o di interruzione di esercizio, la clausola considera risarcibile anche questo tipo di danno, sia pure nel rispetto di determinate condizioni ed entro precisi limiti, sia temporali che di somma. Trattasi di una garanzia di responsabilità, il cui inserimento nell'ambito della polizza "Incendio" è giustificato dal fatto che le relative valutazioni, sia in termini di tassazione che in termini di pericolosità, sono strettamente correlate a quelle proprie della copertura diretta dei beni. La garanzia è operante, data la sua natura, anche se il sinistro sia stato causato con colpa grave, pur in assenza della relativa estensione nel testo di polizza.

1.24 Smaltimento spoglie del bestiame

La garanzia è finalizzata alla copertura dei danni materiali derivanti dall'abbattimento forzoso degli animali, in conseguenza di un eventuale focolaio di tubercolosi, brucellosi o leucosi.

1.25 Sociopolitici/Atti Dolosi

Le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono l'esclusione dei danni riconducibili ad eventi bellici e ad eventi sociopolitici di natura collettiva, unitamente all'esclusione dei danni cagionati da atti dolosi, ivi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio. La presente garanzia costituisce una parziale deroga a queste esclusioni in quanto permette di estendere la prestazione: ai danni materiali e diretti verificatisi in conseguenza di eventi intenzionali di terzi di natura collettiva (tumulti popolari, scioperi, sommosse); ai danni materiali e diretti causati da atti dolosi di terzi, anche se vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (non è da considerare "terzo" i soggetti legati al contraente/assicurato da rapporti di parentela, affinità, convivenza, ed i soggetti che si identificano sostanzialmente con lo stesso contraente/assicurato non persona fisica.

1.26 Sovraccarico neve

Copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati dal cedimento strutturale del tetto o delle pareti del fabbricato a seguito di fenomeni di accumulo provocati da precipitazioni nevose. I danni coperti dalla presente estensione di garanzia

riguardano: quelli provocati al fabbricato a seguito di notevole accumulo di neve sulla copertura; quelli interessanti il contenuto posto all'interno del fabbricato (merci, macchinari, ecc.) e conseguenti all'evento principale (crollo da sovraccarico di neve). Tali danni possono essere distinti in: danni "meccanici" (ad esempio cedimento di una trave e conseguente crollo sul macchinario sottostante) e danni di bagnamento.

1.27 Spese di Demolizione e Sgombero

Le spese di demolizione e sgombero sono le spese necessarie per lo "smaltimento" di quelle cose assicurate che o sono distrutte o il cui costo di recupero o ripristino - al netto del valore delle cose recuperate - superi quello per la demolizione e lo smaltimento e la sostituzione. La garanzia viene prestata con apposita somma assicurata (partita specifica), nella forma a "primo rischio".

1.28 Spese di Ricerca Guasti da Acqua Condotta

La ricerca guasti è una clausola accessoria alla polizza assicurativa che interviene a coprire le spese necessarie quando è avvenuto un danno da acqua condotta. Questa clausola sostiene le spese per la rottura e la ricostruzione delle parti in muratura, dei pavimenti e dei rivestimenti così come della riparazione dell'impianto, nel caso in cui vi sia stato guasto accidentale delle tubature dell'acqua.

1.29 Terremoto

Copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio. Normalmente i movimenti tellurici sono caratterizzati da una certa ripetitività dell'evento (fenomeni delle scosse di assestamento e simili). In relazione a ciò la clausola prevede, ai fini della definizione di sinistro e conseguentemente all'applicazione della franchigia e del limite massimo di indennizzo, un limite temporale, convenzionalmente di 72 ore, durante il quale tutte le scosse registrate sono attribuite ad un unico fenomeno tellurico, come se si fosse trattato di un unico sinistro.

1.30 Terrorismo

I danni riconducibili ad eventi di terrorismo o di sabotaggio sono normalmente esclusi dalla garanzia incendio base. La garanzia costituisce dunque una parziale deroga e indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo o di sabotaggio.

2. RCT/ RCO (Responsabilità civile verso terzi e operai)

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione. I rischi della responsabilità civile in questo caso riguardano il datore di lavoro (RCT/RCO) verso terzi e operai.

2.1 RCT/RCO copertura base ufficio

Copre i danni occorsi a seguito di fatti avvenuti nell'esercizio dell'attività professionale nonché nella conduzione degli uffici in cui tale attività è ubicata. Normalmente la garanzia è estesa anche alle eventuali sedi periferiche poste sul territorio italiano.

2.2 Acquedotto

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

2.3 Alberghi garanzia furto con/ esclusi preziosi

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso i clienti dell'albergo in seguito a sottrazione delle cose da loro portate nell'Albergo con il limite di risarcimento per cliente previsto nella scheda di Polizza. La garanzia non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Qualora i valori e i preziosi fossero custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere, la garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuno scoperto, purché in caso di sottrazione la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia. Qualora i preziosi e i valori vengano presi in consegna dall'albergatore, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.

2.4 Allevamenti di bestiame

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni causati dal bestiame di proprietà dell'Assicurato quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto, derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto terzi, annesse all'azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta. Normalmente la garanzia esclude i danni da contagio e quelli relativi ai rischi della circolazione dei veicoli a motore.

2.5 Autorimesse autosili parcheggi

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, derivanti dalla proprietà, uso di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

2.6 Autoveicoli sottoposti ad operazioni di lavaggio automatico

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni cagionati ai veicoli di terzi sottoposti a lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si eserciti l'attività assicurata. Normalmente la garanzia esclude i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli.

2.7 Azienda produzione, captazione e distribuzione gas mediante condutture

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti dalla captazione e distribuzione gas mediante condutture.

2.8 Azienda produzione e distribuzione energia elettrica

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti dalla produzione, commercializzazione, distribuzione e vendita di energia elettrica.

2.9 Campeggi obbligo legge regionale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di organizzatore senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2.10 Cessioni di lavoro in subappalto responsabilità per fatto di subappaltatori di opere

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da attività, che possono essere anche svolte avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori.

2.11 Committenza auto

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. Qualora sia operante una copertura assicurativa per il veicolo che ha cagionato il danno, la garanzia prestata con la presente polizza opera soltanto dopo l'esaurimento del massimale della precedente copertura. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

2.12 Committenza lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell'Assicurato o su altri per i quali l'Assicurato sia tenuto.

2.13 Committenza lavori edili

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui quale committente: di lavori di costruzione di nuovi lavori su aree di proprietà dell'Assicurato, di modifica strutturale di altri locali comprese riparazioni ed eventuali sopraelevazioni anche eseguite in proprio, delle attività di outsourcing e prestazione di servizi in genere - comprese le prestazioni e le collaborazioni coordinate e continuative professionali di terzi.

2.14 Concessionari danni ai veicoli (compresa caduta da ponti sollevatori)

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni cagionati ai veicoli di terzi derivanti dalla caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili. Normalmente la garanzia esclude i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli.

2.15 Concessionario autoveicoli danni ai veicoli (esclusa caduta da ponti sollevatori)

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni cagionati ai veicoli di terzi purché non derivanti dalla caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili. Normalmente la garanzia esclude i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli.

2.16 Conduttore non proprietario

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione stessa, nella sua qualità dichiarata in polizza di conduttore non proprietario.

2.17 Condutture sotterranee

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da rotture accidentali di tubazioni sotterranee quali ad esempio impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione.

2.18 Conduzione e proprietà dei locali

Copre i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati che possono essere usati dall'Assicurato per svolgere la sua attività.

2.19 Cose in consegna

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ad esclusione di oggetti preziosi. Sono normalmente esclusi i danni derivanti da furto e incendio, nonché quelli ai beni mobili utilizzati dalla Contraente per lo svolgimento della sua attività istituzionale.

2.20 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni a condutture ed impianti sotterranei dovuti a cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, parati e altre tecniche sostitutive.

2.21 Danni a cose portate dai clienti

Copre i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate o consegnate.

Sono normalmente esclusi dall'assicurazione i danni da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili e normalmente la garanzia non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, salvo quanto previsto da ulteriori estensioni richiamate nel contratto.

2.22 Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni cagionati nelle proprietà pubbliche e/o private: agli ascensori, alle scale, ai muri e cancelli di cinta ed in genere alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse, esclusi in ogni caso i danni alle opere sulle quali si eseguono direttamente i lavori.

2.23 Danni a terzi arrecati da personale non dipendente

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per danni a terzi arrecati da personale non dipendente quale ad esempio: i lavoratori occasionali; i prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97; le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale; i consulenti esterni; gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure similari; i volontari, gli aderenti iscritti al Contraente, i membri degli organi direttivi del Contraente, i soggetti inseriti ai sensi del D.Lgs. 468/97 -lavoratori socialmente utili-, i soggetti che svolgono il servizio civile; gli assistiti ed in genere i fruitori dei servizi del Contraente; eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo in genere.

2.24 Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono normalmente esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

2.25 Danni ad effetti personali di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni ad effetti personali delle persone trasportate su veicoli e natanti a motore adibiti a trasporto pubblico.

2.26 Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (r.d.)

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni subiti dalle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e provocati da uno dei seguenti eventi: rovina delle opere stesse, gravi difetti delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

2.27 Danni da cedimento o franamento del terreno

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni a condutture ed impianti sotterranei dovuti a cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, parati e altre tecniche sostitutive.

2.28 Danni da condutture sotterranee

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da rotture accidentali di tubazioni sotterranee quali ad esempio impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione.

2.29 Danni da furto

Copre la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato.

2.30 Danni da incendio

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

2.31 Danni da vibrazione del terreno (dall'uso di battipali)

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti dall'impiego di battipali e simili.

2.32 Detenzione ed impiego di esplosivi

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi.

2.33 Dipendente responsabile del servizio di prevenzione e protezione

La garanzia riconosce la qualifica di “Assicurato” anche al dipendente designato come “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell’art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

2.34 Distributori di carburante in genere stazioni di servizio per veicoli a motore stazioni di lavaggio automatico

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.

2.35 Errato stivaggio

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti sia da un errato stivaggio della merce, sia da un cattivo stato (o comunque dall'inadeguatezza) del container nel quale la merce stessa è stata caricata.

2.36 Esclusione stabili occupati

Non copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da lavori di manutenzione, demolizione parziale, ristrutturazione e sopraelevazione di stabili occupati.

2.37 Fitofarmaci

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da detenzione ed impiego di fitofarmaci, di antiparassitari e di presidi sanitari in genere. Normalmente la garanzia esclude i danni provocati da prodotti composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge.

2.38 Fornitori come terzi

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per infortuni, escluse le malattie professionali, occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al xx,xx per cento, secondo il D.L. n. 38 del 23/02/2000, occorsi ai titolari ed ai dipendenti di Ditte, fornitori di beni e di servizi che occasionalmente partecipano ai lavori (descritti in polizza). La garanzia è altresì operante per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

2.39 Impianti sportivi e centri benessere

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ad attività svolta comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte all'interno di impianti sportivi e centri benessere descritti in polizza.

2.40 Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni derivanti da infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro.

2.41 Inquinamento accidentale

Copre i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocate da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

2.42 Insegne e cartelli pubblicitari

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, derivanti dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

2.43 Istituti trattamenti estetici e simili non necessitanti controllo medico

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ad attività svolta comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte all'interno di istituti trattamenti estetici e simili, non necessitanti controllo medico, descritti in polizza.

2.44 Lavori di demolizione e disfacimento

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da attività edili o di attività di carpenteria in genere, oppure di lavori stradali, relativamente a lavori che abbiano come principale oggetto la demolizione ed il disfacimento.

2.45 Lavori stradali, fognari e simili

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da attività edili o di attività di carpenteria in genere, oppure di lavori stradali.

2.46 Malattie professionali dipendenti

La garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura. Normalmente sono poste delle condizioni quali ad esempio quella che la malattia si sia verificata per la prima volta nel corso del contratto assicurativo e che si sia manifestata successivamente all'inizio della garanzia stessa.

2.47 Natanti: danni corporali dei terzi trasportati

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti.

2.48 Officine - danni agli autoveicoli

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni cagionati ai veicoli di terzi sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si eserciti l'attività assicurata.

Normalmente la garanzia esclude i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli.

2.49 Parcheggi e autorimesse - danni arrecati agli autoveicoli

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni agli autoveicoli sotto rifornimento, lavaggio, in consegna o custodia all'Assicurato, purché detti danni si verifichino nell'autorimessa o parcheggio e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione meccanica. Normalmente resta l'esclusione dei danni da furto e da incendio.

2.50 Proprietà immobili

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui in relazione alla qualità di proprietario, conduttore, comodatario, locatario o detentore di fabbricati e dei relativi impianti fissi, nonché ai lavori di ordinaria manutenzione.

2.51 Proprietario non conduttore

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione stessa, nella sua qualità dichiarata in polizza di proprietario non conduttore.

2.52 Qualifica di terzi ai committenti

Copre la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati: ai committenti dei lavori oggetto della presente assicurazione; ai titolari o dipendenti di imprese coappaltatrici, sempre che la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici sia diversa o, nel caso in cui la natura dei lavori non sia diversa, purché l'Assicurato e le imprese coappaltatrici operino in base a specifici e diversi appalti.

2.53 R.C. Appaltatore

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere nonché per fatto di eventuali appaltatori e subappaltatori, identificati come persone fisiche o giuridiche cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia, come in relazione a tutti rischi inerenti le attività descritte in polizza.

2.54 R.C. agriturismo

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni personali subiti dagli ospiti all'interno della struttura e assicura i dipendenti che vi lavorano sia stabilmente sia in via interinale e stagionale.

2.55 R.C. famiglia

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed ai familiari iscritti nello stato di famiglia, verso terzi, ai sensi di legge, per danni quali ad esempio: lesioni a persone, anche fino all'invalidità e alla morte, danneggiamento a cose, danni contro animali, danni non coperti da altre polizze di responsabilità civile (es. RC Auto).

2.56 R.C. postuma

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita.

2.57 R.C. verso i prestatori di lavoro

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile di infortuni e danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati e/o prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti.

2.58 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (esterno)

La garanzia riconosce la qualifica di "Assicurato" al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", anche non dipendente, per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

2.59 Ritrovi e sale da spettacoli

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ad attività svolta comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte all'interno di ritrovi e sale da spettacoli descritti in polizza.

2.60 Roulottes danni da incendio e furto

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute (roulottes).

2.61 Sale da giochi

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ad attività svolta comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte all'interno di sale da giochi descritte in polizza.

2.62 Scambio manodopera

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per lesioni ai prestatori d'opera, fissi o occasionali (danno biologico), anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche terze. Inoltre normalmente è convenuto che i prestatori di lavoro di altre aziende dei quali l'Assicurato si avvalga si considerano terzi anche se svolgenti attività manuali, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

2.63 Scavi, reinterri

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in

genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, eseguiti sia dall'Assicurato che commissionati a terzi.

2.64 Smercio prodotti alimentari

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

2.65 Smercio prodotti alimentari con lavorazione propria

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni causati dallo smercio di prodotti alimentari con lavorazione propria venduti e/o somministrate direttamente a consumatori finali nell'ambito di proprie strutture. Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi, anche se importati dall'Assicurato. Sono esclusi dalla garanzia anche i danneggiamenti alle cose stesse, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

2.66 Smercio prodotti non lavorati

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni causati dalle cose vendute e/o somministrate direttamente a consumatori finali nell'ambito di proprie strutture. Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi, anche se importati dall'Assicurato. Sono esclusi dalla garanzia anche i danneggiamenti alle cose stesse, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

2.67 Sorveglianza pulizia manutenzione riparazione e collaudo

La garanzia precisa che ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte o aderenti iscritti ad altre associazioni (e/o enti e/o organizzazioni di volontariato) trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato, viene riconosciuta la qualifica di terzo.

2.68 Stabili occupati

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui derivanti da lavori di manutenzione, demolizione parziale, ristrutturazione e sopraelevazione di stabili occupati.

2.69 Stabilimenti balneari annessi alla struttura ricettiva

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti, anche di sollevamento, annessi alla struttura ricettiva, anche se posti nello spazio esterno adiacente al fabbricato ove si svolge l'attività stessa.

2.70 Titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici come terzi

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati: ai committenti dei lavori oggetto della presente assicurazione, ai titolari o dipendenti di imprese coappaltatrici, sempre che la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici sia diversa o, nel caso in cui la natura dei lavori non sia diversa, purché l'Assicurato e le imprese coappaltatrici operino in base a specifici e diversi appalti.

2.71 Veicoli sotto rifornimento

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni che si verificano nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio. La garanzia è prestata per i danni che avvengono entro xx ore dal rifornimento e/o cambio, ad una distanza dall'esercizio non superiore a xx km. Normalmente la garanzia è limitata con l'applicazione di una franchigia e con un massimo risarcimento per veicolo e per anno assicurativo.

2.72 Vendita di prodotti dell'azienda

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni alle cose altrui conseguenti a smercio, vendita e assaggio di generi di produzione dell'azienda, venduti o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa. Normalmente la garanzia esclude i danneggiamenti alle cose, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o a mancata disponibilità e i danni derivanti dallo smercio di prodotti non di produzione dell'azienda.

3. Furto

La polizza Furto è il contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate che si trovano all'interno dell'ubicazione di rischio descritta in polizza.

3.1 Furto - garanzia base Ufficio

Copre i danni materiali e diretti derivanti da furto di attrezzature, arredamento, documenti e valori che si trovano all'interno dei locali (ufficio) descritti in polizza. Questa garanzia, spesso, comprende anche la rapina nei locali dell'ufficio, lo scippo e la rapina all'esterno dell'ufficio ed inoltre i danneggiamenti avvenuti in occasione di furto e rapina.

3.2 Furto Bestiame

Copre i danni materiali e diretti derivanti dal furto di bestiame ricoverati anche in sottotetto o all'aperto sui fondi sui quali viene esercitata l'attività dell'azienda agricola del Contraente. La garanzia potrebbe inoltre essere limitata ad alcune specie animali, es. bovini, equini, ovini, caprini e suini.

3.3 Furto e rapina Effetti domestici/ Macchine agricole /Attrezzature /Scorte e prodotti

Copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da furto e rapina di effetti domestici, attrezzature, macchine agricole, bestiame, scorte e prodotti nonché "cose dei clienti", avvenuti nei fabbricati.

3.4 Furto e rapina Merci e Macchinari/ Furto e rapina Merci, Attrezzature e Arredamento

Copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da furto e rapina di merci e macchinari, attrezzature ed arredamento

3.5 Furto e rapina Portavalori

Tale garanzia riguarda il trasporto di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori effettuato al di fuori dei locali del Contraente. E' prestata contro il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori e contro il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto valori ha indosso od a portata di mano i valori medesimi. La garanzia copre anche la rapina commessa sulle persone adibite al trasporto dei suddetti valori. Normalmente il mercato offre questa garanzia in due distinte forme: nominativa (prevede l'indicazione del nominativo di ciascuno dei portavalori incaricati, con la rispettiva somma assicurata) oppure per sede (non viene richiesta l'individuazione nominativa dei portavalori, mentre devono essere precisate le sedi per le quali l'assicurato vuole sia prestata la garanzia con l'indicazione della somma assicurata per ciascuna di esse).

3.6 Furto Valori nei locali custoditi in mezzi forti (casseforti/armadi di sicurezza)

Copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate custodite nei mezzi forti causati dal furto. Per mezzi forti o mezzi di custodia normalmente si intende: gli armadi di sicurezza, gli armadi corazzati, le casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, le camere di sicurezza e corazzate la cui descrizione costruttiva è normalmente riportata nel contratto assicurativo. Sono inoltre mezzi di custodia, i manufatti realizzati in conformità alle norme UNI specifiche (serie 1143-xx). La garanzia è normalmente fornita indicando per ciascun mezzo di custodia, il limite di somma assicurabile e massimo indennizzo e che la sua operatività è subordinata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave nei mezzi forti richiamati nel contratto stesso.

3.7 Furto Valori nei locali custoditi in mobili, cassetti, registratori di cassa

Copre i danni materiali e diretti derivanti dal furto dei valori riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa. Normalmente la garanzia è operante alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa siano chiusi a chiave.

3.8 Guasti cagionati da ladri

Copre gli eventuali guasti causati dai ladri, in occasione del furto.

3.9 Impianto Automatico di Allarme Antintrusione

Copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate custodite in locali sorvegliati da impianti automatici di segnalazione di allarme intrusione, causati dal furto. L'impianto può essere definito come parte di un sistema di sicurezza costituito da un complesso di apparecchiature prevalentemente elettriche ed elettroniche, opportunamente disposte e collegate, idoneo a rilevare e segnalare un tentativo di indebita intrusione. La garanzia è normalmente fornita alla condizione essenziale per la validità del contratto, che l'impianto oltre ad essere realizzato in conformità alle norme CEI vigenti (CEI 79-3) ed essere accompagnato dalla: "Dichiarazione di conformità alla regola d'arte", rilasciata dalla ditta installatrice in conformità a quanto disposto dal DM 37 del 2008, deve essere messo in funzione alla chiusura, anche temporanea, dei locali.

3.10 Merci nei locali di terzi (Italia, San Marino, Vaticano)

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale; in Italia,

Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in caso di opposizione a sanzioni amministrative.

3.11 Rapina Valori ovunque nei locali

Trattandosi di reato diverso dal furto, la rapina non rientra tra i rischi coperti dalla polizza di riferimento (garanzia base), ma deve essere oggetto di specifica pattuizione. Normalmente la validità della garanzia è subordinata alla condizione che la rapina sia iniziata ed avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate. La copertura assicurativa può essere estesa alla rapina iniziata all'esterno dei locali, e cioè al caso in cui le persone oggetto della violenza o minaccia siano prelevate all'esterno dei locali purché l'impossessamento e la consegna delle cose assicurate avvengano poi all'interno degli stessi.

3.12 Veicoli all'aperto all'interno recinto

Copre i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale dei veicoli posti all'aperto, purché nell'ambito del perimetro aziendale. Normalmente la garanzia è concessa quando sono adottate e operanti ampie misure di: prevenzione, protezione ed intervento.

3.13 Veicoli presso terzi, mostre, fiere ed esposizioni

Copre i danni materiali e diretti derivanti dal furto di veicoli in esposizione presso fiere e mostre.

4. Danni indiretti

I “danni indiretti”, cioè la mancata/ridotta produzione o vendita conseguente all'evento dannoso nel periodo in cui l'impianto rimane fermo, comprendono numerose voci: dalla perdita di profitto alla perdita di mercato a favore dei concorrenti, dalle spese fisse che continuano a gravare sull'azienda alle maggiori spese per contenere la perdita di produzione.

4.1 Indennità aggiuntiva/ Maggiori Spese /Margine Contribuzione

Con la garanzia “Indennità aggiuntiva”, viene garantita una somma aggiuntiva che può essere spesa, ad esempio, per l'albergo quando la propria abitazione non è agibile. Con la garanzia “Maggiori spese” viene garantito l'indennizzo delle spese straordinarie sostenute per il prosieguo dell'attività che è stata interrotta, anche solo parzialmente, a seguito di sinistro. Si tratta di una forma particolare di copertura di danni da interruzione di esercizio, in quanto vengono indennizzate spese che non riguardano il ripristino o il rimpiazzo materiale dei beni danneggiati, bensì i costi aggiuntivi che l'Assicurato sostiene al fine di non ridurre la capacità produttiva dello stabilimento. Con la garanzia “Margine di contribuzione” viene assicurata la perdita di margine di contribuzione, ovvero: la differenza tra i ricavi ed il costo variabile della produzione venduta; le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita.

5. Elettronica

La garanzia copre il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, le somme spese per i danni agli impianti e apparati elettronici quali ad esempio personal computer, fax, fotocopiatrici, impianti d'allarme, televisioni in

circuito chiuso. Questa garanzia è normalmente prestata nella forma "all-risk", ovvero garantisce le conseguenze di ogni evento accidentale non espressamente escluso.

6. Cristalli/ vetri

La garanzia copre il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, le spese sostenute per la sostituzione di cristalli/ vetri distrutti o danneggiati a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto/ o rapina tentati.

7. Tutela legale

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a rimborsare all'assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, tra le altre, quelle di consulenza e assistenza legale nonché, se necessarie, quelle sostenute per l'intervento di un avvocato e quelle processuali.

8. RC professionale

Contratto di assicurazione che copre danni a terzi di cui i liberi professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condomini, ecc.) sono ritenuti civilmente responsabili per la cattiva esecuzione dei contratti d'opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell'espletamento della professione.

8.1 RC professionale copertura base agenzia viaggi

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di danni corporali, materiali, e patrimoniali cagionati involontariamente ai propri clienti; per sue inadempienze professionali e contrattuali; per inadempienze dei fornitori di servizi (alloggio, trasporto o altro); per inadempienze e danni provocati da accompagnatori e collaboratori occasionali del cui operato l'Assicurato debba rispondere.

8.2 Altri pregiudizi economici

Se le cose fabbricate, fornite o lavorate da un assicurato o da un terzo da esso incaricato sono, improvvisamente ed in modo inaspettato, danneggiate o distrutte, l'assicurazione copre la responsabilità civile legale per le perdite di utili e altri pregiudizi economici consecutivi all'impossibilità od alla possibilità ridotta di utilizzare le cose restate intatte (perdita d'uso), purché tutti i presupposti seguenti siano realizzati: l'assicurato o un terzo da esso incaricato non ha fabbricato o fornito le cose restate intatte, né ha esercitato una qualsiasi attività su di esse; la causa del danneggiamento o della distruzione risiede nella fabbricazione, fornitura, lavorazione o esecuzione di un lavoro da parte dell'assicurato o di un terzo da esso incaricato; il danneggiamento o la distruzione si è verificato soltanto dopo l'esame, l'accettazione e la messa in servizio delle cose fabbricate, fornite o lavorate o dei lavori eseguiti da un assicurato o da un terzo da esso incaricato.

8.3 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute (d.lgs. 494/1996)

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per i danni derivanti dalla cattiva esecuzione della professione di coordinatore in materia di sicurezza e di salute. Tale figura nasce dall'attuazione del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 che riguardava la sicurezza del lavoro nei cantieri edili ed applicava le norme della Legge 626, sulla sicurezza sul lavoro al settore dell'edilizia.

8.4 Danni alle opere

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, nella sua attività di progettista, direttore dei lavori o di collaudatore, “responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione” o “coordinatore per l'esecuzione dei lavori” ai sensi del T.U. 81/08, e successive modificazioni e/o integrazioni sempreché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, per i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.

8.5 Danni da inquinamento (esclusi i geologi)

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle somme spese derivanti da inquinamento anche preesistente nel sito, danni a cose, a persone e da interruzione di attività industriale, commerciale, agricole o di servizi nell'area interessata dall'inquinamento, spese di bonifica, messa in sicurezza e ripristino, all'interno e all'esterno del sito, spese legali.

8.6 Errori pregressi (solo per le libere professioni)

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle somme spese relativamente a perdite patrimoniali direttamente cagionate a terzi, in conseguenza di richieste di risarcimento pervenute durante il tempo dell'assicurazione derivanti dalla violazione colposa degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto sociale e dalle delibere di nomina, anche conseguenti a fatto illecito commesso dall'Assicurato prima della data di effetto dell'assicurazione. Questa garanzia, è normalmente operante a patto che la richiesta di risarcimento venga presentata per la prima volta all'Assicurato decorsi almeno xx mesi dalla data di effetto dell'assicurazione, sia conseguente a fatti illeciti commessi nei xx mesi/anni che precedono la data di effetto dell'assicurazione e non consegua a fatti illeciti, situazioni o circostanze che, alla data di effetto della presente assicurazione erano noti alla Contraente o a uno o più Assicurati o che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti.

8.7 Funzioni di curatore fallimentare e liquidatore giudiziario (solo per avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro)

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle somme spese relativamente alle funzioni di curatore fallimentare e liquidatore giudiziario. Normalmente la garanzia è operante solo per avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro.

8.8 Funzioni di sindaco in imprese industriali o commerciali costituite in forma di società di capitali (solo per avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro)

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle somme spese relativamente alle funzioni di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore. Normalmente la garanzia è operante solo per avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro.

8.9 Garanzia base professioni liberali

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti e comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso, in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge e di seguito indicate: effettuazione dei conteggi, compilazione, scritturazione, aggiornamento dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti; assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e gli obblighi di sostituto d'imposta relativi a tali ritenute; attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di licenziamenti individuali o collettivi, richiesta o gestione della Cassa integrazione ordinaria o speciale, messa in mobilità.

8.10 Garanzia base professioni tecniche

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, dei danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esecuzione delle opere, direttamente connesso all'esercizio dell'attività descritta in polizza per la costruzione di edifici rurali, industriali, civili, impianti di servizi generali interni, impianti per la distribuzione delle acque, fognature urbane. Normalmente la garanzia pone un limite massimo per il costo della singola opera.

8.11 Norme urbanistiche - regolamenti edilizi

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle somme spese relativamente alle attività di "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione" o "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U. 81/08, e successive modificazioni e/o integrazioni sempreché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, per le perdite patrimoniali relative a sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato e conseguenti ad involontaria errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità.

8.12 Omissioni ritardi

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle somme spese relativamente a perdite patrimoniali, in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

8.13 Postuma

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle somme spese relativamente a perdite patrimoniali direttamente cagionate a terzi, in conseguenza di richieste di risarcimento pervenute successivamente alla scadenza della copertura ma entro un periodo di tempo prefissato.

8.14 Regione toscana

La Regione Toscana attraverso la “Gestione diretta del rischio per responsabilità civile” in base alla Deliberazione n° 1203 del 21 dicembre 2009, tutela la responsabilità professionale del medico.

8.15 Sanzione Amministrativa

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle somme spese relativamente alla perdita cagionata a terzi costituita da sanzioni amministrative inflitte dalla Pubblica Amministrazione. Normalmente la garanzia prevede uno scoperto e il relativo minimo da applicare a ciascuna sanzione, questo anche nel caso di più sanzioni originate dal medesimo errore dell'Assicurato.

8.16 Studio associato

Copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, per il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, delle somme spese relativamente all'attività descritta in polizza. La garanzia copre il Contraente quale Studio Associato, Società Professionale o Società di ingegneria, sia a favore dei professionisti - titolari e/o dipendenti del Contraente, che svolgono l'attività descritta in polizza per conto del Contraente stesso.

9. Guasti macchine

Contratto di assicurazione che prevede il risarcimento di danni materiali e diretti alle macchine, esclusi veicoli e ciclomotori, anche se di proprietà di terzi, causati da: rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; errata manovra, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, di condizionamento dell'aria, di automatismi di segnalazione e regolazione; errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione (generalmente questa garanzia opera dal momento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore).

10. CAR/EAR

Le garanzia CAR (Contractor's All Risks - “tutti i rischi del costruttore”) è finalizzata alla copertura contro i danni subiti dall'opera in costruzione nonché per la responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione dell'opera stessa. Le garanzia EAR (Erection All Risk - “Rischi di Montaggio”) è finalizzata alla copertura contro tutti i rischi ai quali è esposta attività di montaggio o smontaggio di un impianto industriale, l'assemblaggio di macchinari oltre ai danni derivanti dal momento del collaudo finale. Entrambe le garanzie sono normalmente prestate nella forma "all-

risk", ovvero tale formulazione garantisce le conseguenze di ogni evento accidentale non espressamente escluso.

11. Attrezzature cantiere

La garanzia è finalizzata alla copertura dei danni materiali e diretti alle cose assicurate "macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere" e ubicate nei cantieri o luoghi di lavoro indicati in polizza. Questa garanzia è normalmente prestata nella forma "all-risk" ovvero tale formulazione garantisce le conseguenze di ogni evento accidentale non espressamente escluso.

12. Decennale postuma

La garanzia è finalizzata alla copertura dei danni materiali e diretti all'immobile assicurato quando l'appaltatore sia responsabile ai sensi dell'articolo 1669 C.c. A questo proposito si ricorda che l' Art. 1669 "Rovina e difetti di cose immobili" afferma: quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

13. RPO (Rimpiazzo e posa in opera)

Le garanzia RPO (Rimpiazzo e Posa in Opera) è finalizzata alla copertura delle spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate quali ad esempio: impermeabilizzazioni, pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, vetri, danneggiate, per errata posa in opera o per difetto di prodotti impiegati, che rendano le opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate.

14. Copertura per fotovoltaici/ biomasse

La garanzia è finalizzata alla copertura dei danni materiali e diretti causati agli impianti fotovoltaici o biomasse, nell'ambito delle ubicazioni dichiarate in Polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito nelle esclusioni e precisato nelle delimitazioni e detrazioni. Ulteriori garanzie aggiuntive possono essere quelle relative ai danni da interruzione di esercizio e Responsabilità civile verso terzi.

15. Informatica

La garanzia copre il rimborso, entro i massimali indicati, nella misura che verranno documentate, le somme spese per i danni al sistema informatico (hardware e Software) quali ad esempio: errori, negligenze, omissioni nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, la perdita di dati per malfunzionamento dei macchinari, per azioni dolose di dipendenti, VIRUS, perdita di fatturato per fermo dei

sistemi, computer crime, perdita o riduzione di potenza elaborativa. Questa garanzia è normalmente prestata nella forma "all-risk", ovvero garantisce le conseguenze di ogni evento accidentale non espressamente escluso.

16. Rischi merci trasportate

La garanzia copre il rimborso delle spese, entro i massimali indicati, nella misura in cui verranno documentate, per i danni che dovessero riguardare le merci trasportate limitatamente ai rischi descritti nella garanzia stessa (rischi nominati). I rischi nominati possono suddividersi in tre gruppi: per il primo si stabilisce che il danno o la perdita sia "ragionevolmente attribuibile a..."; per il secondo gruppo si prevede invece che il danno o la perdita deve essere "causato da..." (deve trattarsi cioè della causa effettiva o predominante del sinistro); per il terzo gruppo si dispone invece la copertura della perdita totale di ogni collo intero o caduto fuori bordo durante le operazioni di carico e scarico.

17. RCV (Responsabilità civile vettore)

Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile come vettore, spedizioniere o come spedizioniere-vettore, ai sensi e nei limiti di legge e del contratto di trasporto, a titolo di risarcimento per danni e perdite materiali subiti dalle merci consegnategli per la spedizione o per il trasporto.

18. RC prodotti

E' la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l'ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l'uso, ecc.). Normalmente la garanzia esclude i danni subiti dal prodotto difettoso, quindi le spese di riparazione e sostituzione o il pagamento di un indennizzo pari al suo controvalore, le spese di ritiro dei prodotti dal mercato, i danni causati ad altri prodotti di cui sono parti inscindibili, i danni da inquinamento del suolo, dell'atmosfera e delle acque.